



CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

CONSEIL DE LA VALLEE

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE

DIRECTION DES AFFAIRES LEGISLATIVES, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION

INFOLEG

**SEGNALAZIONI SULL'ATTIVITÀ NORMATIVA
REGIONALE, STATALE E COMUNITARIA**

COMMUNICATIONS SUR L'ACTIVITE NORMATIVE
REGIONALE, NATIONALE ET COMMUNAUTAIRE

**N. 164
2/2012**

Infoleg n.2

A cura di ANNY FONTANAZZI

Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione dell'attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.

Nella Parte I “Legislazione”, suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli estremi:

- di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta;*
- di leggi delle altre Regioni;*
- di atti normativi ed amministrativi statali;*
- di progetti di leggi statali;*
- di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.*

Nella Parte II “Giurisprudenza” sono citate le principali sentenze degli organi giurisdizionali statali e comunitari.

Nella Parte III “Dottrina” sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della Direzione Affari Legislativi.

Nella Parte IV “Segnalazioni” vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore rilevanza.

Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla

Direzione Affari Legislativi, Studi e Documentazione

via Piave, n. 1 - 11100 Aosta

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tel. 0165 526162

Fax 0165 526262

Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de l'activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.

La première partie "Législation", subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles, affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services sociaux), contient les données concernant:

- toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste;*
- les lois des autres Régions;*
- les actes normatifs et administratifs nationaux;*
- les projets de lois nationaux;*
- les actes communautaires et les propositions d'actes communautaires.*

La deuxième partie "Jurisprudence" concerne les principales sentences des organes juridictionnels nationaux et communautaires.

La troisième partie "Doctrine" présente les titres des articles les plus intéressants parus dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.

La quatrième partie "Segnalazioni" propose quelques uns des actes les plus importants.

Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la

Direction des Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation

1, rue Piave - 11100 Aoste

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tél. 0165 526162

Fax 0165 526262

PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO-LEGGE 27 febbraio 2012, n. 15

DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL MAGGIO 2012.

G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012

AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Valle d'Aosta

L.R. 13 febbraio 2012, n. 3

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 37 (NUOVE DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE), E ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2010, N. 22 (NUOVA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 1995, N. 45, E DI ALTRE LEGGI IN MATERIA DI PERSONALE).

B.U. n. 10 del 28 febbraio 2012

Calabria

L.R. 3 febbraio 2012, n. 3

MISURE IN MATERIA DI OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO PUBBLICO E DI EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE ED ATTUAZIONE NELL'ORDINAMENTO REGIONALE DELLE DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

B.U. n. 2 del 1° febbraio 2012

L.R. 3 febbraio 2012, n. 4

MISURA IN MATERIA DI OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO NONCHÉ DI EFFICIENZA E TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE.

B.U. n. 2 del 1° febbraio 2012

Liguria

L.R. 7 febbraio 2012, n. 2

DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI DEMANIO E PATRIMONIO.

B.U. n. 1 del 15 febbraio 2012

Lombardia

L.R. 1 febbraio 2012, n. 1

RIORDINO NORMATIVO IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, POTERE SOSTITUTIVO E POTESTÀ SANZIONATORIA.

B.U. n. 5 del 3 febbraio 2012

Sardegna

L.R. 1 febbraio 2012, n. 3

BOLLETTINO UFFICIALE DIGITALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.

B.U. n. 7 del 16 febbraio 2012

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

D.L. n. 180 presentato il 6 febbraio 2012

ADEGUAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2012/2014 AGLI OBIETTIVI COMPLESSIVI DI POLITICA ECONOMICA E DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201 (DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITÀ E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI.

Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO.

Supplemento a G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012

LEGGE 17 febbraio 2012, n. 9

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 211, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA TENSIONE DETENTIVA DETERMINATA DAL SOVRAFFOLLAMENTO DELLE CARCERI.

G.U. n. 42 del 20 febbraio 2012

LEGGE 17 febbraio 2012, n. 10

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 212, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DISCIPLINA DEL PROCESSO CIVILE.

G.U. n. 42 del 20 febbraio 2012

LEGGE 24 febbraio 2012, n. 14

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2011, N. 216, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. DIFFERIMENTO DI TERMINI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE.

Supplemento a G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012

ASSETTO DEL TERRITORIO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 13 febbraio 2012, n. 1

NORME URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI INQUINANTI DA BENZO(A)PIRENE, ARSENICO, CADMIO E NICHEL SUL TERRITORIO REGIONALE.

B.U. n. 7 del 15 febbraio 2012

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

D.L. n. 179 presentato il 3 febbraio 2012

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1° GIUGNO 1982, N. 12 (PROMOZIONE DI UNA FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA E PER LA SPERIMENTAZIONE AGRICOLA E CONTRIBUTO REGIONALE ALLA FONDAZIONE MEDESIMA).

Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali

Presidente della Repubblica

DECRETO 19 ottobre 2011, n. 227

REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE GRAVANTI SULLE IMPRESE, A NORMA DELL'ARTICOLO 49, COMMA 4-QUATER, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122.

G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012

SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Valle d'Aosta

L.R. 30 gennaio 2012, n. 1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AZIENDE TURISTICHE. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI.

B.U. n. 8 del 14 febbraio 2012

L.R. 30 gennaio 2012, n. 2

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 5 SETTEMBRE 1991, N. 44 (INCENTIVAZIONE DI PRODUZIONI ARTIGIANALI TIPICHE E TRADIZIONALI), E 21 GENNAIO 2003, N. 2 (TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO VALDOSTANO DI TRADIZIONE).

B.U. n. 8 del 14 febbraio 2012

Liguria

L.R. 7 febbraio 2012, n. 1

NORME PER SOSTENERE LO SVILUPPO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE LIGURI.

B.U. n. 1 del 15 febbraio 2012

SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Valle d'Aosta

L.R. 13 febbraio 2012, n. 4

DISPOSIZIONI PER L'ERADICAZIONE DELLA MALATTIA VIRALE RINOTRACHEITE BOVINA INFETTIVA (BHV-1) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.

B.U. n. 9 del 21 febbraio 2012

L.R. 13 febbraio 2012, n. 5

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI CONCERNENTI INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE FISICHE E CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E ISTITUTI DI PATRONATO.

B.U. n. 10 del 28 febbraio 2012

Calabria

L.R. 3 febbraio 2012, n. 5

INTERVENTI A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 16 OTTOBRE 2008, N. 31.

B.U. n. 2 del 1° febbraio 2012

Toscana

L.R. 27 gennaio 2012, n. 3

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2002, N. 32 (TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO), IN MATERIA DI TIROCINI.

B.U. n. 4 del 1° febbraio 2012

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

D.L. n. 181 presentato il 15 febbraio 2012

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2009, N. 8 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO).

Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali

Conferenza unificata

ACCORDO 19 gennaio 2012

ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SUL DOCUMENTO PROPOSTO DAL TAVOLO DI CONSULTAZIONE PERMANENTE SULLA SANITA' PENITENZIARIA RECANTE «LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO AUTOLESIVO E SUICIDARIO DEI DETENUTI, DEGLI INTERNATI E DEI MINORENNI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO PENALE».

G.U. n. 34 del 10 febbraio 2012

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 11 novembre 2011

EQUIPARAZIONE DEI DIPLOMI DELLE SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI, ISTITUITE AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 162/1982, DI DURATA TRIENNALE, E DEI DIPLOMI UNIVERSITARI, ISTITUITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 341/1990, DELLA MEDESIMA DURATA, ALLE LAUREE EX D.M. 509/99 E ALLE LAUREE EX D.M. 270/2004, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PUBBLICI.

G.U. n. 44 del 22 febbraio 2012

PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 gennaio 2012, n. 8.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 16 gennaio 2012 (**della Regione autonoma Valle d'Aosta**) . Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Disposizioni sul contenimento delle spese in materia di pubblico impiego - Estensione agli enti locali ed alle camere di commercio dell'obbligo di riduzione del 50 per cento della spesa sostenuta per il personale assunto a tempo determinato o con altra tipologia di lavoro flessibile - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria della ricorrente - Violazione di potesta' regionali esclusive in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale", della potesta' regionale di integrazione ed attuazione in materia di "finanze regionali e comunali", nonche' della competenza regionale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Contrasto con la normativa di attuazione statutaria. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 102 (modificativo dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifiche, nella legge 30 luglio 2010, n. 122). - Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f), e 4; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, art. 1; Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, 118 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali - Obbligo di riduzione del debito dal 2013 - Definizione della percentuale ammessa e delle modalita' di attuazione con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,

sentita la Conferenza unificata - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Impugnativa proposta per l'ipotesi che la disposizione censurata sia applicabile alla ricorrente - Denunciata modificazione dell'ordinamento finanziario valdostano attraverso una scelta unilaterale del legislatore statale, anziché mediante il procedimento di approvazione delle norme di attuazione statutaria, imposto dallo Statuto - Lesione della potestà esclusiva regionale in materia di "ordinamento degli enti locali", della potestà regionale di integrazione ed attuazione in materia di "finanze regionali e comunali", nonché della competenza regionale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio di leale collaborazione (non valendo il parere della Conferenza unificata a soddisfare il principio dell'accordo nei rapporti finanziari tra Stato e Regione autonoma) - Carezza dei presupposti per l'attrazione in sussidiarietà di funzioni amministrative a livello centrale. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 8, comma 3. - Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, lett. f); legge 26 novembre 1981, n. 690, art. 11; Costituzione, artt. 5, 117, comma terzo, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2012 - Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali - Enti inadempienti all'obbligo di riduzione - Assoggettamento a talune fattispecie sanzionatorie previste dal decreto legislativo n. 149 del 2011 per il mancato rispetto del patto di stabilità interno - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Richiamo ai motivi e profili di censura proposti avverso il suddetto decreto legislativo dalla medesima Regione con precedente ricorso [n. 157/2011] non ancora deciso. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 8, comma 4. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2012 - Disciplina delle c.d. "zone franche a burocrazia zero" a vantaggio delle "nuove iniziative produttive" - Estensione in via sperimentale all'intero territorio nazionale fino al 31 dicembre 2013 - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Impugnativa proposta per l'ipotesi che la disciplina censurata sia applicabile alla ricorrente - Denunciata possibilità che l'Ufficio locale del Governo, ove costituito, istruisca e concluda procedimenti amministrativi riguardanti ambiti materiali di competenza delle Regioni - Lesione delle competenze legislative (di tipo residuale o concorrente, e di tipo esclusivo o di integrazione e attuazione) e delle funzioni amministrative spettanti alla Regione Valle d'Aosta nelle materie indicate dalla Costituzione e dallo Statuto speciale - Sostanziale attribuzione all'Ufficio locale del Governo di potere sostitutivo, esteso alle ipotesi di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti incardinati presso lo Sportello unico attività produttive - Esorbitanza dalle ipotesi e dai

presupposti che consentono la sostituzione dello Stato alla Regione - Violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. - Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, comma 1, lett. a), p), q), t), 3, comma 1, lett. a) ed e), e 4; d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, art. 4; Costituzione, artt. 117, commi terzo e quarto, e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 8. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2012 - Previsioni relative al patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome - Concorso delle autonomie speciali alla manovra finanziaria aggiuntivo rispetto a quello previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010 - Determinazione unilaterale da parte del legislatore statale dell'entità del contributo gravante su ciascuna autonomia speciale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata mancanza del previo accordo tra Governo e Regione ricorrente - Violazione del principio di leale collaborazione e dell'autonomia finanziaria valdostana - Violazione del principio di ragionevolezza (per mancata enunciazione dei criteri di riparto del contributo e per contrasto con il riparto di cui al decreto legge n. 78 del 2010, condiviso dalle autonomie speciali). - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 10. - Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), 12 e 50; legge 26 novembre 1981, n. 690; Costituzione, art. 3. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2012 - Previsioni relative al patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome - Modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e dei rispettivi enti locali - Definizione, a partire dal 2013, attraverso il sistema dell'«accordo integrato» tra Stato e Regioni - Individuazione con successivo decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, delle modalità specifiche di attuazione della disciplina del suddetto «accordo integrato» - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Impugnativa proposta per l'ipotesi che la disposizione censurata sia applicabile alla ricorrente - Denunciata inosservanza dello strumento dell'«accordo separato» tra singola Regione speciale e Ministero dell'economia - Violazione dell'autonomia finanziaria valdostana e del principio di leale collaborazione - Lesione della competenza regionale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 17. - Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), artt. 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50; legge 26 novembre 1981, n. 690; decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 434; Costituzione, artt. 117, commi terzo e sesto, 118 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10. Bilancio e contabilità

pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni e delle Province autonome - Monitoraggio degli obiettivi e sanzioni per le inadempienze - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Richiamo ai motivi e profili di censura proposti avverso il suddetto decreto legislativo dalla stessa Regione con precedente ricorso [n. 157/2011] non ancora deciso. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, commi 19, 22, 23, 24 e 25.
G.U. Corte Costituzionale n. 8 del 22 febbraio 2012

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 novembre 2011, n. 161.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 novembre 2011 (della Provincia autonoma di Bolzano). Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Previsione, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, che le Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura - Disciplina delle modalita' di redazione e del contenuto della relazione stessa - Disciplina della procedura di redazione in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale - Previsione dell'adozione con atto di natura regolamentare del Ministro per i rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di uno schema tipo per la relazione di fine legislatura - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Previsione, in caso di inadempimento dell'obbligo di redazione della relazione, del dovere del Presidente della Giunta regionale di darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale e delle province autonome - Denunciata violazione del divieto di fonti secondarie in materia regionale o di provincia autonoma riguardo al tipo di relazione adottata dal Ministro per i rapporti con le regioni - Lamentata introduzione di controlli non previsti dallo Statuto e dalle norme di attuazione - Denunciato eccesso di delega per l'applicazione alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di principi diversi da quelli contenuti negli artt. 15, 12 e 27 della legge n. 42 del 2009, applicabili alle stesse, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge - Denunciato eccesso di delega per inosservanza della prevista previa intesa con la Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo da inviare alle Camere e delle specifiche motivazioni del mancato raggiungimento dell'intesa e per inosservanza del "principio di piena collaborazione con le Regioni e gli Enti locali". - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 1.

- Costituzione, artt. 76, 100, 117 e 126; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3, 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 47, 49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 4, 17 e 18; D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare, art. 8. Bilancio e contabilità pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Responsabilità politica del Presidente della Giunta regionale - Previsione, in caso di grave dissesto finanziario, dello scioglimento del Consiglio regionale e della rimozione del Presidente della Giunta regionale - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato eccesso di delega per l'applicazione alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di principi diversi da quelli contenuti negli artt. 15, 12 e 27 della legge n. 42 del 2009, applicabili alle stesse, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge - Denunciato eccesso di delega per inosservanza della prevista previa intesa con la Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo da inviare alle Camere e delle specifiche motivazioni del mancato raggiungimento dell'intesa e per inosservanza del "principio di piena collaborazione con le Regioni e gli Enti locali" - Denunciato eccesso di delega per introduzione dell'autonoma fattispecie di grave dissesto finanziario e del collegamento alla stessa della rimozione del Presidente della Giunta regionale - Denunciata adozione di norme dettagliate in materia di competenza della provincia autonoma - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa della Regione - Denunciata violazione del divieto di fonti secondarie in materia di competenza regionale o di provincia autonoma riguardo al tipo di relazione adottata dal Ministro per i rapporti con le regioni. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 76, 100, 117 e 126; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3, 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 47, 49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 4, 17 e 18; D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare, art. 8. Bilancio e contabilità pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Responsabilità politica del Presidente della Giunta regionale - Previsione della non candidabilità del Presidente della Giunta regionale rimosso per grave dissesto finanziario alle cariche elettive a livello locale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni - Previsione, altresì, che lo stesso non possa essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle regioni, dello Stato e dell'unione europea per un periodo di dieci anni - Ricorso

della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata irragionevolezza e mancanza di proporzionalità della sanzione dell'incandidabilità, in comparazione con altre ipotesi legislativamente previste, tutte connesse a gravissimi episodi di criminalità - Denunciata adozione di norme dettagliate in materia di competenza della provincia autonoma - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa provinciale - Denunciato eccesso di delega per l'applicazione alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di principi diversi da quelli contenuti negli artt. 15, 12 e 27 della legge n. 42 del 2009, applicabili alle stesse, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge - Denunciato eccesso di delega per inosservanza della prevista previa intesa con la Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo da inviare alle Camere e delle specifiche motivazioni del mancato raggiungimento dell'intesa e per inosservanza del "principio di piena collaborazione con le Regioni e gli Enti locali". - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 3. - Costituzione, artt. 76, 100, 117 e 126; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3, 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 47, 49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 4, 17 e 18; D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare, art. 8. Bilancio e contabilità pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Responsabilità politica del Presidente della Giunta regionale - Relazione di fine legislatura - Previsione, con riguardo a settori ed attività regionali diversi dalla sanità, dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, in caso di mancata attuazione dei citati livelli o degli obiettivi di servizio, della nomina del Presidente della giunta regionale, quale commissario ad acta con poteri sostitutivi - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione dell'autonomia costituzionale regionale e provinciale autonoma per l'introduzione di controlli governativi sull'attività delle regioni e province autonome - Denunciata violazione della competenza esclusiva in materia di organizzazione interna - Denunciata illegittima applicazione alle regioni e province autonome di controlli sostitutivi in materia di propria competenza ed in relazione al raggiungimento di "obiettivi" di servizio non previsti dalla Costituzione - Denunciato eccesso di delega per l'applicazione alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di principi diversi da quelli contenuti negli artt. 15, 12 e 27 della legge n. 42 del 2009, applicabili alle stesse, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge - Denunciato eccesso di delega per inosservanza della prevista previa intesa con la Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo da inviare alle Camere e delle specifiche

motivazioni del mancato raggiungimento dell'intesa e per inosservanza del "principio di piena collaborazione con le Regioni e gli Enti locali". - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 4. - Costituzione, artt. 76, 100, 117 e 126; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3, 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 47, 49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 4, 17 e 18; D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare, art. 8. Bilancio e contabilità pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Responsabilità politica del Presidente della Giunta regionale - Previsione, nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente della giunta regionale, in luogo di quello rimosso, della nomina, con deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di un nuovo commissario ad acta per l'esercizio delle competenze del Presidente della giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato eccesso di delega per l'applicazione alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di principi diversi da quelli contenuti negli artt. 15, 12 e 27 della legge n. 42 del 2009, applicabili alle stesse, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge - Denunciato eccesso di delega per inosservanza della prevista previa intesa con la Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo da inviare alle Camere e delle specifiche motivazioni del mancato raggiungimento dell'intesa e per inosservanza del "principio di piena collaborazione con le Regioni e gli Enti locali". - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 5. - Costituzione, artt. 76, 100, 117 e 126; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3, 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 47, 49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 4, 17 e 18; D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare, art. 8. Bilancio e contabilità pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Relazione di fine legislatura - Previsione, con riguardo a settori ed attività regionali diversi dalla sanità, dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, in caso di mancata attuazione dei citati livelli o degli obiettivi di servizio, della nomina del Presidente della giunta regionale, quale commissario ad acta con poteri sostitutivi - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato eccesso di delega per l'applicazione alle Regioni a

Statuto speciale ed alle Province autonome di principi diversi da quelli contenuti negli artt. 15, 12 e 27 della legge n. 42 del 2009, applicabili alle stesse, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge - Denunciata illegittima applicazione alle regioni e province autonome di controlli sostitutivi in materia di propria competenza ed in relazione al raggiungimento di "obiettivi" di servizio non previsti dalla Costituzione. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, commi 6 e 7. - Costituzione, artt. 76, 100, 117 e 126; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3, 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 47, 49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 4, 17 e 18; D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare, art. 8. Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Relazione di fine mandato provinciale e comunale - Disciplina delle modalita' di redazione e del contenuto della relazione - Disciplina della procedura di redazione in caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale e del consiglio comunale - Previsione dell'adozione con atto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di uno schema tipo di relazione - Previsione, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato, del dovere del Presidente della Regione e del Sindaco di darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale e provinciale autonoma in materia di ordinamento degli enti locali - Lamentata adozione di norme dettagliate in materia di competenza regionale o provinciale autonoma - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa regionale e provinciale autonoma - Denunciata violazione del divieto di fonti secondarie in materia regionale o di provincia autonoma, riguardo allo schema tipo di relazione adottato dal Ministro dell'interno - Lamentata introduzione di controlli non previsti dallo Statuto e dalle norme di attuazione - Denunciato eccesso di delega per l'applicazione alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di principi diversi da quelli contenuti negli artt. 15, 12 e 27 della legge n. 42 del 2009, applicabili alle stesse, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge - Denunciato eccesso di delega per inosservanza della previa intesa con la Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo da inviare alle Camere e delle specifiche motivazioni del mancato raggiungimento dell'intesa e per inosservanza del "principio di piena collaborazione con le regioni e gli enti locali". - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 4. -

Costituzione, artt. 76, 100, 117 e 126; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3, 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 47, 49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 4, 17 e 18; D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare, art. 8. Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Previsione della facolta' del Ministro dell'economia e delle finanze di attivare verifiche sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile di enti pubblici in caso di squilibrio finanziario, evidenziato anche attraverso le rilevazioni SIOPE, riferibili a ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, disequilibrio consolidato della parte corrente di bilancio ed anomale modalita' di gestione dei servizi per conto di terzi - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione della potesta' legislativa provinciale in materia di ordinamento degli enti locali - Denunciata violazione del divieto di conferimento, in materia di competenza regionale o provinciale autonoma, di funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, ad organi statali - Denunciata violazione del divieto di emanazione di regolamenti statali in materia regionale o di provincia autonoma - Denunciato eccesso di delega per l'applicazione alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di principi diversi da quelli contenuti negli artt. 15, 12 e 27 della legge n. 42 del 2009, applicabili alle stesse, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge - Denunciato eccesso di delega per inosservanza della prevista previa intesa con la Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo da inviare alle Camere e delle specifiche motivazioni del mancato raggiungimento dell'intesa e per inosservanza del "principio di piena collaborazione con le Regioni e gli enti locali". - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 5. - Costituzione, artt. 76, 100, 117 e 126; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3, 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 47, 49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 4, 17 e 18; D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare, art. 8. Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica del presidente di provincia e del sindaco - Amministratori di enti locali riconosciuti responsabili dalla Corte dei conti anche in primo grado di danni cagionati con dolo o colpa grave - Divieto per gli stessi di ricoprire per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore di conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, in caso che la Corte accerti,

valuti le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto finanziario, che lo stesso e' diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile - Previsione, altresì, dell'incandidabilità di sindaci e presidenti provinciali ritenuti responsabili ai sensi della normativa precedente, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, nonché di membro di consigli comunali, di consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo - Divieto, altresì, di ricoprire, per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale, né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale e provinciale autonoma in materia di ordinamento degli enti locali ove le disposizioni impugnate fossero ritenute applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome - Lamentata introduzione di forme di controllo non previste dallo Statuto - Denunciato eccesso di delega per l'applicazione alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di principi diversi da quelli contenuti negli artt. 15, 12 e 27 della legge n. 42 del 2009, applicabili alle stesse, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge - Denunciato eccesso di delega per inosservanza della prevista previa intesa con la Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo da inviare alle Camere e delle specifiche motivazioni del mancato raggiungimento dell'intesa e per inosservanza del "principio di piena collaborazione con le Regioni e gli enti locali". - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 6, comma 1. - Costituzione, artt. 76, 100, 117 e 126; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3, 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 47, 49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 4, 17 e 18; D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare, art. 8. Bilancio e contabilità pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco - Previsione, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazione degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto finanziario o lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive che la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto ed alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza

pubblica e che, ove sia accertato il perdurare dell'inadempimento, il Prefetto assegna al Consiglio un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione di dissesto e decorso infruttuosamente tale termine, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. n. 267 del 2000 - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale e provinciale autonoma in materia di ordinamento degli enti locali ove le disposizioni impugnate fossero ritenute applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome - Lamentata introduzione di forme di controllo non previste dallo Statuto - Denunciato eccesso di delega per l'applicazione alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di principi diversi da quelli contenuti negli artt. 15, 12 e 27 della legge n. 42 del 2009, applicabili alle stesse, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge - Denunciato eccesso di delega per inosservanza della prevista previa intesa con la Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo da inviare alle Camere e delle specifiche motivazioni del mancato raggiungimento dell'intesa e per inosservanza del "principio di piena collaborazione con le Regioni e gli enti locali". - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 6, comma 2. - Costituzione, artt. 76, 100, 117 e 126; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3, 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 47, 49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 4, 17 e 18; D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare, art. 8. Bilancio e contabilità pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Mancato rispetto del patto di stabilità interno - Previsione per le Regioni o province autonome inadempienti nell'anno successivo all'inadempimento delle seguenti misure: versamento all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, dell'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato; divieto di impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minore dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti e possibilità di ottenere mutui e prestiti obbligazionari con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento di investimenti subordinato all'attestazione del conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente; divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsivoglia titolo, con qualsivoglia tipologia

contrattuale e di stipulare contratti di servizio elusivi del divieto di assunzione; rideterminazione della indennità di funzione e dei gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del trenta per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 gennaio 2010 - Previsione, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte degli enti locali, di sanzioni analoghe a quelle previste per le Regioni e Province autonome inadempienti - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione della normativa statutaria regionale in ordine al patto di stabilità interno - Lamentata alterazione, con una fonte primaria adottata unilateralmente dallo Stato, dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni autonome - Denunciata illegittima applicazione in materia di competenza regionale di normativa statale, in luogo del dovere di adeguamento da parte della Regione - Denunciato eccesso di delega per l'applicazione alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di principi diversi da quelli contenuti negli artt. 15, 12 e 27 della legge n. 42 del 2009, applicabili alle stesse, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge - Denunciato eccesso di delega per inosservanza della prevista previa intesa con la Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo da inviare alle Camere e delle specifiche motivazioni del mancato raggiungimento dell'intesa e per inosservanza del "principio di piena collaborazione con le Regioni e gli enti locali". - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 7. - Costituzione, artt. 76, 100, 117 e 126; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3, 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 47, 49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 4, 17 e 18; D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare, art. 8. Bilancio e contabilità pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Previsione della decorrenza e delle modalità di applicazione della normativa di cui al d.lgs. n. 149 del 2011 alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché agli enti locali ubicati nelle medesime, in conformità con i relativi statuti, con la procedura prevista dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - Previsione, in caso di mancata conclusione della procedura stessa entro sei mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2011, della diretta ed immediata applicazione nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 149/2011 - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione della norma statutaria che disciplina la competenza e la procedura di adozione delle norme di attuazione - Denunciata disciplina con legge ordinaria di settori oggetto di norme statutarie e di

attuazione - Denunciato eccesso di delega per l'applicazione alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di principi diversi da quelli contenuti negli artt. 15, 12 e 27 della legge n. 42 del 2009, applicabili alle stesse, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge - Denunciato eccesso di delega per violazione dei principi e criteri direttivi di cui alla legge n. 42 del 2009 e per inosservanza della prevista previa intesa con la Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo da inviare alle Camere e delle specifiche motivazioni del mancato raggiungimento dell'intesa e per inosservanza del "principio di piena collaborazione con le Regioni e gli enti locali". - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 13. - Costituzione, artt. 76, 100, 117 e 126; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3, 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 47, 49-bis, 54, 79, 80, 81, 103, 104 e 107; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2, 4, 17 e 18; D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare, art. 8.

G.U. Corte Costituzionale n. 5 del 1 febbraio 2012

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 novembre 2011, n. 162.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 novembre 2011 (della Regione Siciliana). Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica del Presidente della Giunta regionale - Previsione, in caso di grave dissesto finanziario, dello scioglimento del Consiglio regionale e della rimozione del Presidente della Giunta regionale - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciato eccesso di delega per applicazione alle Regioni a statuto speciale di principi diversi da quelli contenuti negli artt. 15, 12 e 27 della legge n. 42 del 2009, applicabili alle stesse, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge - Denunciato eccesso di delega per introduzione dell'autonoma fattispecie di grave dissesto finanziario e del collegamento alla stessa della rimozione del Presidente della Giunta regionale - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Regione - Denunciata violazione del divieto di fonti secondarie in materia regionale riguardo al tipo di relazione adottata dal Ministro per i rapporti con le regioni. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 76 e 119; Statuto della Regione Siciliana, artt. 8, 9, 10 e 43; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 1 e 27. Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo

fiscale) - Responsabilita' politica del Presidente della Giunta regionale - Previsione della non candidabilita' del Presidente della Giunta regionale rimosso per grave dissesto finanziario alle cariche elettive a livello locale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni - Previsione, altresì, che lo stesso non possa essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle regioni, dello Stato e dell'unione europea per un periodo di dieci anni - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciato eccesso di delega per applicazione alle Regioni a statuto speciale di principi diversi da quelli contenuti negli artt. 15, 12 e 27 della legge n. 42 del 2009, applicabili alle stesse, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Regione. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 3. - Costituzione, artt. 76 e 119; Statuto della Regione Siciliana, artt. 8, 9, 10 e 43; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 1 e 27. Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica del Presidente della Giunta regionale - Relazione di fine legislatura - Previsione, con riguardo a settori ed attivita' regionali diversi dalla sanita', dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonche' dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, in caso di mancata attuazione dei citati livelli o degli obiettivi di servizio, della nomina del Presidente della giunta regionale, quale commissario ad acta con poteri sostitutivi - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciato eccesso di delega per applicazione alle Regioni a statuto speciale di principi diversi da quelli contenuti negli artt. 15, 12 e 27 della legge n. 42 del 2009, applicabili alle stesse, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge - Denunciata violazione dell'autonomia costituzionale regionale per l'introduzione di controlli governativi sull'attivita' delle regioni e province autonome - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Regione. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 4. - Costituzione, artt. 76 e 119; Statuto della Regione Siciliana, artt. 8, 9, 10 e 43; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 1 e 27. Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica del Presidente della Giunta regionale - Previsione, nelle more dell'insediamento del nuovo Presidente della giunta regionale, in luogo di quello rimosso, della nomina, con deliberazione del consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di un nuovo commissario ad acta per l'esercizio delle competenze del Presidente della giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciato eccesso di delega per applicazione alle Regioni a statuto speciale di principi diversi da quelli contenuti negli artt. 15, 12 e 27 della legge n. 42 del 2009, applicabili alle stesse, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Regione. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 5. - Costituzione, artt. 76 e 119; Statuto della Regione Siciliana, artt. 8, 9, 10 e 43; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 1 e 27. Bilancio e contabilità pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Relazione di fine legislatura - Previsione, con riguardo a settori ed attività regionali diversi dalla sanità, dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, in caso di mancata attuazione dei citati livelli o degli obiettivi di servizio, della nomina del Presidente della giunta regionale, quale commissario ad acta con poteri sostitutivi - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciato eccesso di delega per applicazione alle Regioni a statuto speciale di principi diversi da quelli contenuti negli artt. 15, 12 e 27 della legge n. 42 del 2009, applicabili alle stesse, ai sensi dell'art. 1 della medesima legge - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Regione. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, commi 6 e 7. - Costituzione, artt. 76 e 119; Statuto della Regione Siciliana, artt. 8, 9, 10 e 43; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 1 e 27. Bilancio e contabilità pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Previsione della decorrenza e delle modalità di applicazione della normativa di cui al d.lgs. n. 149 del 2011 alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché agli enti locali ubicati nelle medesime, in conformità con i relativi statuti, con la procedura prevista dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - Previsione, in caso di mancata conclusione della procedura stessa entro sei mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2011, della diretta ed immediata applicazione nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 149/2011 -

Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione delle norme statutarie che disciplinano la competenza e la procedura di adozione delle norme di attuazione - Denunciata disciplina con legge ordinaria di settori oggetto di norme statutarie e di attuazione - Denunciato eccesso di delega per violazione dei principi e criteri direttivi di cui alla legge n. 42 del 2009 - Denunciata violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Regione. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 13. - Costituzione, artt. 76 e 119; Statuto della Regione Siciliana, artt. 8, 9, 10 e 43; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; legge 5 maggio 2009, n. 42, artt. 1 e 27.

G.U. Corte Costituzionale n. 5 del 1 febbraio 2012

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 01 dicembre 2011, n. 166.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1° dicembre 2011 (della Regione siciliana). Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione - Destinazione dei beni confiscati - Confisca definitiva di prevenzione - Acquisizione al patrimonio dello Stato - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciato contrasto con lo statuto regionale che per alcuni beni espressamente indicati (miniere, cave e torbiere, cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico e artistico) identifica immediatamente nella Regione l'Ente al quale la proprieta' e' attribuita. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 45, comma 1. - Statuto della Regione Siciliana, art. 33, comma secondo. Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione - Destinazione dei beni confiscati - Assegnazione e modalita' di gestione dei beni immobili sottratti alla criminalita' organizzata - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata individuazione delle Regioni e degli altri enti territoriali quali soggetti ai quali i beni possono essere conferiti solo in via residuale, dopo che lo Stato non abbia esercitato la sua opzione - Denunciata estromissione della Regione e degli enti territoriali dalla gestione di beni che ricadono sul loro territorio, anche a fronte della prevista attribuzione all'Agenzia del potere di sovrintendere all'operato di detti beni e del potere di revoca del trasferimento, ovvero di nomina di un commissario con poteri sostitutivi - Violazione dei principi sulla equiordinazione tra Stato, Regioni ed Enti locali - Omessa previsione della clausola di salvaguardia delle prerogative statutarie - Violazione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione in ragione dell'assenza nel contesto normativo di una qualunque esplicitazione delle esigenze che giustificano la preferenza a favore dello Stato, in deroga al principio della devoluzione delle funzioni amministrative - Lesione della sfera di autonomia

finanziaria e patrimoniale degli enti locali - Mancato rispetto delle condizioni ai fini dell'esercizio da parte del Governo di poteri sostitutivi. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 48, comma 3. - Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10, con riferimento agli artt. 114, 116, 118, 119, commi primo e quarto, e 120, comma secondo, della Costituzione. Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione - Destinazione dei beni confiscati - Procedimento di destinazione - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata mancata previsione del coinvolgimento delle Regioni in ordine alla destinazione dei beni siti nel loro territorio ai fini del bilanciamento dell'interesse dello Stato proprietario con quello della collettività direttamente danneggiata dal fenomeno criminale - Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 47.

G.U. Corte Costituzionale n. 6 dell'8 febbraio 2012

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 01 dicembre 2011, n. 167.

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° dicembre 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Turismo - Norme della Regione Sardegna - Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico - Agevolazioni finalizzate alla promozione e realizzazione di campi da golf - Destinatari - Prevista inclusione tra i destinatari delle agevolazioni delle società di capitali e consorzi di società anche con capitale misto pubblico/privato con sede legale in Sardegna - Ricorso del Governo - Denunciata esclusione dalle agevolazioni delle società aventi sede legale in altri Stati dell'Unione europea, nonché delle società italiane con sede legale in altre Regioni - Eccedenza dai limiti dell'armonia con la Costituzione - Violazione dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica - Inosservanza degli obblighi internazionali, di quelli comunitari e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica - Contrasto con la libertà di stabilimento, il divieto di discriminazione tra cittadini, la libertà di impresa in regime di concorrenza e la libera circolazione dei servizi - Violazione della libertà di stabilimento, integrando la esclusione denunciata una c.d. discriminazione indiretta tra i soggetti degli Stati appartenenti all'Unione europea - Contrasto con la libertà di stabilimento c.d. secondario, cioè con la libertà delle imprese di stabilire filiali, stabilimenti o sedi prive di personalità giuridica in un altro Stato membro (art. 49 TFUE) - Eccedenza dai limiti delle competenze statutarie in materia di legislazione esclusiva. - Legge della Regione Sardegna 15 (recte: 21) settembre 2011, n. 19, art. 3. - Costituzione, artt. 3, 41, 117, primo comma, e

120, primo comma; Statuto della Regione Sardegna, art. 3; Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 49. Turismo - Norme della Regione Sardegna - Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico - Norme generali in tema di pianificazione paesaggistica - Previsto adeguamento da parte della Giunta regionale del piano paesaggistico regionale nel senso di consentire la realizzazione nella fascia costiera e solo oltre la fascia di mille metri dalla linea di battigia di nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf - Ricorso del Governo - Denunciata mancata previsione, nell'ambito del procedimento di aggiornamento e revisione del piano paesaggistico regionale, della partecipazione dell'Amministrazione statale - Inosservanza del principio di pianificazione congiunta - Lesione della competenza legislativa statale nella disciplina delle forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. - Legge della Regione Sardegna 15 (recte: 21) settembre 2011, n. 19, art. 5, commi 4 e 5. - Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. s), e 118, comma terzo; Statuto della Regione Sardegna, art. 3. Turismo - Norme della Regione Sardegna - Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico - Presentazione dei progetti preliminari per la realizzazione dei nuovi campi da golf e l'ampliamento di quelli già esistenti - Prevista partecipazione alle conferenze di servizio istruttorie della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici - Ricorso del Governo - Denunciata interferenza con l'organizzazione delle competenze interne del Ministero per i beni e le attività culturali riservata a fonte statale, a fronte della mancata previsione della partecipazione di altri organi del Ministero, quali la Soprintendenza archeologica e la Direzione regionale del Ministero - Interferenza con la competenza in materia di autorizzazioni paesaggistiche - Contrasto con la disciplina sull'organizzazione interna del detto Ministero riservata alla fonte statale - Violazione del principio di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione. - Legge della Regione Sardegna 15 (recte: 21) settembre 2011, artt. 8, comma 1, lett. b), e 9. - Costituzione, artt. 97 e 117, comma secondo, lett. g) e s); Statuto della Regione Sardegna, art. 3.

G.U. Corte Costituzionale n. 6 dell'8 febbraio 2012

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 gennaio 2012, n. 4.

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 gennaio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Norme della Regione Calabria - Norme per l'abitare sostenibile - Gestione del ciclo dei rifiuti derivanti dai processi edili - Definizione e individuazione, attraverso regolamenti attuativi regionali, delle modalità di gestione sostenibile del ciclo di recupero dei rifiuti - Definizione dei criteri tecnici di selezione e

trattamento dei materiali derivanti dal processo di riciclo per la reimmissione come materie prime all'interno dei processi di fabbricazione e la loro definizione come materiali ecosostenibili - Ricorso del Governo - Denunciato mancato richiamo, con riguardo alla modalita' di gestione del ciclo di recupero dei rifiuti, alla normativa statale di settore vigente (d.lgs. n. 152/2006, art. 208; d.m. 5 febbraio 1998) - Mancato riferimento, con riguardo al processo di riciclo dei rifiuti e alla loro definizione come materiali ecosostenibili, all'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 concernente la disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto - Invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Violazione dei vincoli comunitari in materia. - Legge della Regione Calabria 4 novembre 2011, n. 41, art. 8-bis. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 184-ter e 208; direttiva 75/442/CE del 15 luglio 1975; direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006. G.U. Corte Costituzionale n. 7 del 15 febbraio 2012

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 gennaio 2012, n. 7.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 gennaio 2012 (della Provincia autonoma di Bolzano). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni e delle Province autonome - Definizione unilaterale da parte del legislatore statale dell'entita' complessiva e del riparto pro quota del concorso aggiuntivo delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica - Determinazione in coerenza con il suddetto riparto del saldo programmatico concordato dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome con il Ministro dell'economia e delle finanze - Assoggettamento degli enti locali dei territori delle Regioni a statuto speciale e Province autonome che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale all'obiettivo complessivo del patto di stabilita' interno degli enti locali - Automatica estensione del regime delle Regioni ordinarie alle autonomie speciali in caso di mancato accordo di queste ultime con il Ministro dell'economia - Individuazione unilaterale delle misure sanzionatorie collegate al mancato rispetto delle previsioni del Patto - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata introduzione di modifiche non concordate al sistema di relazioni finanziarie delineato nel c.d. Accordo di Milano siglato nel 2009 dal Governo, dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome - Contrasto con le disposizioni statutarie e di attuazione disciplinanti il concorso dei medesimi enti agli obiettivi di finanza pubblica - Inosservanza del meccanismo della preventiva intesa - Violazione del principio di leale

collaborazione e della peculiare autonomia finanziaria provinciale - Illegittima incidenza di norme sostanzialmente di dettaglio in materie riservate alla legislazione provinciale esclusiva o concorrente - Irragionevolezza delle norme stesse a fronte della clausola espressa di rispetto degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32 (in particolare, commi 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25). - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16, 103, 104 e 107, titolo VI e in particolare artt. 75, 79, 81 e 83; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17 e 18; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 106.

G.U. Corte Costituzionale n. 8 del 22 febbraio 2012

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 gennaio 2012, n. 10.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 gennaio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Straniero e apolide - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri - Istituzione della Consulta provinciale per l'immigrazione - Composizione - Previsione, tra i componenti, di una persona in veste di rappresentante unico della Questura di Bolzano e del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano - Ricorso del Governo - Denunciato coinvolgimento, deliberato unilateralmente, di organi dello Stato - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Violazione dei limiti entro cui la Provincia ha la potesta' di emanare norme relative all'organizzazione amministrativa. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12, art. 6, commi 3, lett. c) e 6. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. g); statuto della Regione del Trentino-Alto Adige, art. 8, primo comma, n. 1. Straniero e apolide - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri - Assistenza sociale - Condizioni per l'accesso alle prestazioni di natura economica - Residenza e dimora stabile sul territorio provinciale per un periodo minimo di cinque anni (previsione gia' prefigurata in generale dalla norma recante le finalita' della legge provinciale ai fini dell'accesso alle prestazioni ulteriori rispetto a quelle essenziali) - Ricorso del Governo - Denunciata contraddittorietà e irragionevolezza della prevista condizione rispetto all'impianto sistematico della stessa disciplina provinciale che dispone, come criterio fondamentale dell'erogazione dei servizi, l'uguaglianza degli interventi a parità di bisogno e di emarginazione sociale - Ingiustificata disparità di

trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche, per la inidoneità del requisito della mera durata della residenza o dimora per differenziare le diverse situazioni di bisogno o di emarginazione - Violazione dei limiti entro cui la Provincia ha la competenza a dettare disposizioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica, a fronte dell'inosservanza dei principi fondamentali della materia dell'assistenza pubblica (art. 41 del d.lgs. n.286/1998, e art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000) che, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale equiparano ai cittadini italiani gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno - Violazione della competenza esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni sociali - Lesione del principio della libera circolazione. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n 12, art. 1, comma 3, lett. g) secondo periodo, ultima parte, e art. 10, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 16, 117, comma secondo, lett. m), e 120; statuto della Regione del Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma, n. 25. Straniero e apolide - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri - Politiche abitative e di accoglienza - Requisiti igienico-sanitari, di idoneità abitativa degli alloggi, nonché requisiti inerenti al reddito minimo annuo, ai fini del ricongiungimento familiare - Applicazione dei requisiti previsti per i residenti nel territorio provinciale - Ricorso del Governo - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di immigrazione, concernente, nella specie, il ricongiungimento familiare, disciplinato dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 - Esorbitanza della competenza legislativa provinciale. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12, art. 12, comma 4. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. b); statuto della Regione del Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9 e 10. Straniero e apolide - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri - Formazione professionale per adulti e politiche del lavoro - Previsione che la Provincia promuova, per quanto di sua competenza, la piena attuazione nel suo territorio della Direttiva 2005/71/CE relativa alla procedura per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, la relativa stipula di convenzioni di accoglienza e la conseguente parità di trattamento - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di immigrazione, concernente, nella specie, l'ingresso e il soggiorno degli stranieri per finalità scientifica, disciplinato dall'art. 27-ter del d.lgs. n. 286/1998. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12, art. 13, comma 3. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. b). Straniero e apolide - Norme della Provincia

autonoma di Bolzano - Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri - Diritto allo studio - Provvidenze per favorire la frequenza scolastica o universitaria - Criterio di selezione degli aventi diritto - Durata della residenza sul territorio provinciale - Ricorso del Governo - Denunciata contraddittorietà e irragionevolezza del previsto requisito rispetto alle finalità della disposizione - Disparità di trattamento tra situazioni analoghe, in contrasto con i criteri ricavabili dalla Costituzione, quali il bisogno della famiglia e la meritevolezza dello studente, per l'attribuzione delle suddette provvidenze - Violazione del diritto allo studio - Lesione del principio della libera circolazione. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12, art. 14, commi 3 e 5 e art. 16, commi 3 e 4. - Costituzione, artt. 3, 16, 34, commi terzo e quarto, e 120. Straniero e apolide - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri - Modifiche di leggi provinciali, disposizioni finali e finanziarie - Sovvenzioni per l'apprendimento delle lingue straniere - Ammissione dei cittadini dell'Unione europea solo se residenti da almeno un anno nella Provincia - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di non discriminazione e del principio di libera circolazione all'interno dell'Unione - Violazione del principio di ragionevolezza per il trattamento ingiustificatamente diverso di situazioni di bisogno sostanzialmente identiche o analoghe. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12, art. 16, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 16, 117, primo comma, e 120; Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 18 e 45; Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004.

G.U. Corte Costituzionale n. 9 del 29 febbraio 2012

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 18 gennaio 2012, n. 13.

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 gennaio 2012 (della Regione Trentino-Alto Adige). Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2012 - Previsioni relative al patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome - Qualificazione come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso della Regione Trentino Alto Adige - Denunciata alterazione unilaterale del regime degli obblighi finanziari della ricorrente e delle Province autonome previsto dallo Statuto (imperniato sul principio dell'accordo fra Stato e autonomie speciali e sull'inapplicabilità delle norme relative al patto di stabilità valesi per le Regioni ordinarie). - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 1. - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 74, 79 e 104. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2012 -

Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni e delle Province autonome - Concorso delle autonomie speciali alla manovra finanziaria aggiuntivo rispetto a quello previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010 - Determinazione unilaterale da parte del legislatore statale dell'entita' del contributo gravante su ciascuna autonomia speciale - Omessa enunciazione di qualsivoglia criterio di riparto - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Denunciata violazione del principio dell'accordo fra Stato e autonomie speciali in materia finanziaria - Contrasto con le disposizioni statutarie concernenti il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il necessario consenso della Regione per la loro modifica. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 10. - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 74, 79 e 104. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni e delle Province autonome - Determinazione del saldo programmatico concordato dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome con il Ministro dell'economia e delle finanze - Necessaria coerenza con il riparto del concorso aggiuntivo delle autonomie speciali alla manovra finanziaria determinato unilateralmente dallo Stato - Applicabilita', in caso di mancato accordo, delle disposizioni stabilite per le Regioni ordinarie - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Denunciata contraddittorieta' e irragionevolezza di tali previsioni - Violazione del principio dell'accordo fra Stato e autonomie speciali in materia finanziaria - Contrasto con le disposizioni statutarie concernenti il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il necessario consenso della Regione per la loro modifica - Violazione del principio di leale collaborazione per difetto di intesa paritaria - Contrasto con la clausola di salvaguardia delle disposizioni statutarie. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 12. - Costituzione, art. 3; Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 74, 79 e 104. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni e delle Province autonome - Concorso delle autonomie speciali al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutaria - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Denunciata sovrapposizione della legge ordinaria alla disciplina statutaria che regola il concorso della Regione e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica - Inosservanza del procedimento concertato. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 16. - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 79 e 104. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle

Regioni e delle Province autonome - Modalita' di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e dei rispettivi enti locali - Definizione concordata tra Stato e Regioni previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali (o con i rappresentanti delle associazioni degli enti locali) - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Impugnativa proposta per l'ipotesi che la disposizione censurata sia vincolante (e non meramente facoltizzante) per la ricorrente - Denunciata sovrapposizione della legge ordinaria alla disciplina statutaria che regola il concorso della Regione e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica - Incongruita'. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 17, primo periodo. - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 79 e 104. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2012 - Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni e delle Province autonome - Condizioni per l'adempimento, fattispecie di inadempimento e relative sanzioni - Definizione unilaterale da parte dello Stato - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Denunciato contrasto con le norme statutarie che regolano la stipulazione del patto di stabilita' per la ricorrente e che escludono l'applicabilita' ad essa degli obblighi valevoli per le Regioni ordinarie. - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, commi 17, terzo periodo, 19, 22, 24, 25 e 26. - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 79, 103, 104 e 107.

G.U. Corte Costituzionale n. 9 del 29 febbraio 2012

SENTENZA 15 - 23 febbraio 2012, n. 30.

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Agevolazioni fiscali - Imprese aventi sede legale in un Comune montano - Concessione di un contributo nella forma di credito di imposta sull'IRPEG e sull'IRAP pagate nel corso del 2011 - Rinvio a successiva deliberazione della Giunta regionale per la determinazione delle modalita' di applicazione del beneficio - Ricorso del Governo - Eccepita irrilevanza per impugnazione prematura - Reiezione. - Legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, art. 3. - Costituzione, artt. 23 e 117, commi primo e secondo, lett. e); statuto della Regione Sardegna, artt. 3 e 10. Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Agevolazioni fiscali - Imprese aventi sede legale in un Comune montano - Concessione di un contributo nella forma di credito di imposta sull'IRPEG e sull'IRAP pagate nel corso del 2011 - Rinvio a successiva deliberazione della Giunta regionale per la determinazione delle modalita' di applicazione del beneficio - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica della norma impugnata - Assoluta marginalita' della modificazione e

ininfluenza rispetto ai motivi di censura - Trasferimento della questione sul testo attualmente vigente. - Legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, art. 3. - Costituzione, artt. 23 e 117, commi primo e secondo, lett. e); statuto della Regione Sardegna, artt. 3 e 10. Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Agevolazioni fiscali - Imprese aventi sede legale in un Comune montano - Concessione di un contributo, nella forma di credito di imposta, nella misura del venti per cento di quanto effettivamente pagato a titolo di imposte sui redditi ed IRAP nel corso del 2011, fino ad un massimo di 10.000 euro - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato per assenza di specifica autorizzazione contenuta in una legge statale - Esorbitanza dalle competenze legislative regionali in materia tributaria, nonché violazione delle disposizioni statutarie che consentono esenzioni e agevolazioni limitatamente alle nuove imprese - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle restanti censure. - Legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, art. 3. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) (artt. 117, primo comma, in riferimento agli artt. 53 - 64 del TFUE, e 23); statuto della Regione Sardegna, artt. 3 e 10. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni varie in materia di stabilizzazioni, concorsi, inquadramenti - Ricorso del Governo - Sopravvenute modificazioni della normativa impugnata - Funzione meramente esplicativa od attuativa dei precedenti contenuti legislativi - Trasferimento della questione sul testo attualmente vigente. - Legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, art. 7, commi 1, 2, 3. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; statuto della Regione Sardegna, art. 3. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni varie in materia di stabilizzazioni, concorsi, inquadramenti - Ricorso del Governo - Eccezione inammissibilità per oscurità delle censure - Reiezione. - Legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, art. 7, commi 1, 2, 3. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; statuto della Regione Sardegna, art. 3. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Piano pluriennale di stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni locali - Finanziamento e realizzazione - Contrasto con norma statale espressione di principi fondamentali, in funzione di contenimento della spesa - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, art. 7, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 17, comma 10. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Dipendenti regionali in possesso di determinati requisiti - Riserva del 40% dei posti vacanti messi a

concorso nel periodo 2010/2012 e di quelli vacanti entro il 31 dicembre 2013 - Espletamento del concorso per titoli e colloquio, con esenzione da eventuali prove selettive - Contrasto con norma statale espressione di principi fondamentali, in funzione di contenimento della spesa - Violazione del principio della par condicio fra i concorrenti in materia di concorso e del principio della trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, art. 7, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 14, comma 19. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Dipendenti laureati dell'amministrazione di area C, in possesso di determinati requisiti - Inquadramento nella superiore area D - Violazione del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, art. 7, comma 3. - Costituzione, art. 97. Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Dipendenti laureati dell'amministrazione di area C, in possesso di determinati requisiti - Inquadramento nella superiore area D - Previsione, con successiva disposizione regionale, di un corso-concorso di formazione professionale con prova finale, il cui mancato superamento comporta il venir meno della qualifica attribuita - Non equiparabilità a concorso pubblico - Violazione del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale, in via consequenziale. - Legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, art. 7, comma 3-bis. - Costituzione, art. 97.

G.U. Corte Costituzionale n. 9 del 29 febbraio 2012

CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, sentenza 23 febbraio 2012, n. 969 (sulla possibilità o meno di utilizzare l'istituto comunitario dell'avvalimento, ex art. 49 del codice dei contratti pubblici).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201101858/Provvedimenti/201200969_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, sentenza 7 febbraio 2012, n. 662 (sulla revoca dell'aggiudicazione e sulla responsabilità precontrattuale della P.A.).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201101867/Provvedimenti/201200662_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 20 febbraio 2012, n. 888 (sulle modificazioni soggettive nelle gare di appalto).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201105642/Provvedimenti/201200888_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. III, sentenza 14 febbraio 2012, n. 710 (sui limiti del sindacato del G.A. in ordine al giudizio espresso dalla P.A. appaltante in sede di verifica delle offerte sospettate di essere anomale;).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201105763/Provvedimenti/201200710_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 16 febbraio 2012, n. 803 (sulla legittimità o meno della revoca degli assessori comunali o provinciali).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200903148/Provvedimenti/201200803_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 14 febbraio 2012, n. 728 (sui criteri per l'accertamento della natura pubblica o privata di una strada e sul giudice competente a decidere le relative controversie).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200807225/Provvedimenti/201200728_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, sentenza 2 febbraio 2012, n. 615 (sulla nozione di pertinenza rilevante ai fini urbanistici e sulla possibilità o meno di considerare quale pertinenza una tettoia di rilevanti dimensioni).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201110401/Provvedimenti/201200615_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 14 febbraio 2012, n. 730 (sugli avvocati degli enti pubblici).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/2011103055/Provvedimenti/201200730_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. V, sentenza 7 febbraio 2012, n. 656 (sugli elementi costitutivi del c.d. "abuso del diritto").

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2008/200801025/Provvedimenti/201200656_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. I, sentenza 31 gennaio 2012, n. 482 (sulla responsabilità dello Stato nel caso di violazione del diritto comunitario).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/2011103799/Provvedimenti/201200482_11.XML

CONSIGLIO DI STATO, sez. III, sentenza 30 gennaio 2012, n. 446 (sulla insussistenza di un diritto dei vincitori di un concorso di ottenere la nomina e sulla sussistenza di un obbligo della P.A. di concludere il procedimento nominando i vincitori od indicando le ragioni ostantive).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2009/200901074/Provvedimenti/201200446_11.XML

TAR LAZIO - ROMA - sentenza 13 febbraio 2012, n. 1416 (sull'azione collettiva (c.d. class action) in materia di servizi organizzativi della giustizia).

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201/2011/2011106021/Provvedimenti/201201416_01.XML

CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI, sentenza 23 gennaio 2012, n. 833 (sulla giurisdizione in materia di emissioni nocive derivanti da attività produttive).

CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 24 gennaio 2012, n. 832 (sul ricorso in Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato).

PARTE III

DOTTRINA

Associazione Italiana dei Costituzionalisti

N. 1/2012

**EQUILIBRIO DI BILANCIO E COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA
DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI.**

Rosa Valicenti

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Valicenti.pdf>

**DALLA CRISI DEL IV GOVERNO BERLUSCONI ALLA FORMAZIONE DEL I
GOVERNO MONTI.**

Nadia Maccabiani, Matteo Frau, Elisa Tira

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Maccabiani%20-%20Frau%20-%20Tira_0.pdf

**FECONDAZIONE ETEROLOGA E DIRITTO DI CONOSCERE LE PROPRIE
ORIGINI. PER UN'ANALISI GIURIDICA DI UNA POSSIBILITÀ TECNICA.**

Andrea Nicolussi

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Nicolussi.pdf>

LE COSTITUZIONI PRIMA DELLA COSTITUZIONE.

Salvatore Prisco

http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Prisco_1.pdf

Astrid-online.it

N. 4/2012

INTERNET, DEMOCRAZIA E VALORI COSTITUZIONALI.

Sergio Niger

DECISIONI CO.RE.COM. E GIUDICE COMPETENTE.

Gianluca Gardini

L'OMOGENEITÀ DEI DECRETI-LEGGE (E DELLE LEGGI DI CONVERSIONE): UN NODO DIFFICILE, MA INELUDIBILE PER LIMITARE LE PATOLOGIE DELLA PRODUZIONE NORMATIVA.

Nicola Lupo

Federalismi.it

N.3/2012

UN'INAMMISSIBILITÀ "ANNUNCIATA" COMMENTO A PRIMA LETTURA A CORTE COST., SENT. N. 13/2012.

Marco Ruotolo

<http://www.federalismi.it/ ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19500&dpath=document&dfile=01022012011625.pdf&content=Un%27inammissibilit%C3%A0+%27annunciata%27.+Commento+a+prima+lettura+di+Corte+cost.,+sent.+n.+13/2012+-+stato+-+dottrina+-+>

DIMENSIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI, CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E RIORDINO TERRITORIALE.

Fulvio Pastore

<http://www.federalismi.it/ ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19502&dpath=document&dfile=01022012012955.pdf&content=Dimensione+degli+interessi+pubblici,+conferimento+delle+funzioni+amministrative+e+riordino+territoriale.-+stato+-+dottrina+-+>

A.P. N. 4/2011, SENTENZA TAR LAZIO N. 197/2012, ART. 35 DECRETO MONTI: QUALI PROSPETTIVE?

Pietro Quinto

<http://www.federalismi.it/ ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19521&dpath=document&dfile=07022012122611.pdf&content=A.P.+n.+4/2011,+Sentenza+TAR+Lazio+N.+197/2012,+art.+35+Decreto+Monti:+quali+prospettive?+-+stato+-+dottrina+-+>

EVOLUZIONI DEL COSTITUZIONALISMO SVEDESE.

Francesco Duranti

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=19518&dpath=document&dfile=07022012121254.pdf&content=Evolutioni+del+Costituzionalismo+svedese+-+stati+europei+-+dottrina+-+>

N.4/2012

RELAZIONE SULLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE NEL 2011.

Corte costituzionale

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=19606&dpath=document&dfile=27022012144644.pdf&content=Primo+piano+-+Relazione+sulla+giurisprudenza+costituzionale+nel+2011+-+stato+-+documentazione+-+>

IL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO NELLE NOVITÀ LEGISLATIVE DELLA FINE DEL 2011.

Maria Alessandra Sandulli

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=19590&dpath=document&dfile=21022012170729.pdf&content=Il+processo+davanti+al+giudice+amministrativo+nelle+novità+legislative+della+fine+del+2011+-+stato+-+dottrina+-+>

LE REGOLE DELLA GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA E IL PAREGGIO DI BILANCIO IN COSTITUZIONE.

Renzo Dickmann

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=19542&dpath=document&dfile=14022012132548.pdf&content=Le+regole+della+governance+economica+europea+e+il+pareggio+di+bilancio+in+Costituzione+-+unione+europea+-+dottrina+-+>

CITTADINANZA E UNITÀ. DELLA DILUIZIONE DI UN DISPOSITIVO PERFORMATIVO.

Tatiana Guarnier

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=19535&dpath=document&dfile=15022012093552.pdf&content=Cittadinanza+e+unità+Della+diluizione+di+un+dispositivo+performativo+-+stato+-+dottrina+-+>

ROMANIA: VERSO IL MONOCAMERALISMO E LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI? CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO DI LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE DI INIZIATIVA PRESIDENZIALE E SULLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 799 DEL 17 GIUGNO 2011.

Daniel Bosioc

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=19586&dpath=document&dfile=21022012165904.pdf&content=Romania:+verso+il+monocameralismo+e+la+riduzione+del+numero+dei+parlamentari?+Considerazioni+sul+progetto+di+legge+di+revisione+costituzionale+di+iniziativa+presidenziale+e+sulla+sentenza+799/2011+-+unione+europea+-+dottrina+-+>

Giornale di diritto amministrativo

N. 2/2012

LA LEGGE DI STABILITA'- LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183

Autori vari

LA DIA (E LA SCIA) ALL'ESAME DELL'ADUNANZA PLENARIA.

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 29 luglio 2011, n. 15

Edoardo Giardino

QUALCHE DOMANDA SULLA C.D. ABOLIZIONE DEL VALORE LEGALE DEI TITOLI DI STUDIO.

Bernardo Giorgio Mattarella

Giustamm. it

N. 2/2012

S.C.I.A. E TUTELA DEGLI «INTERESSATI».

Caterina Criscenti

IL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ: UNA NUOVA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO. PRIME RIFLESSIONI A SEGUITO DEL DECRETO «LIBERALIZZAZIONI».

Roberto Mangani

LA CONVIVENZA DELLE DIVERSITÀ: SOFFOCAMENTO DELLE CULTURE O CULTURA DELL'INTEGRAZIONE?

Alfonso Celotto

LE IMPRESE PROTAGONISTE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO: UNA NUOVA DIMENSIONE DELL'INTERESSE LEGITTIMO.

Pietro Quinto

Guida al diritto

N. 6-/2012

VIA LIBERA AL NUOVO STATUTO DELLE IMPRESE CON MAGGIORI TUTELE E MENO BUROCRAZIE.

Autori vari

SE NON CI SONO PERICOLI DI GENERARE CONFUSIONE ACCOLTA LA DOMANDA SU MUTAMENTO DEL COGNOME.

Commento a sentenza Tar Liguria, sez. I, 12-13 gennaio 2012, n. 57

Davide Ponte

N. 9-/2012

RITARDO NEL DEPOSITO DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI: L'INADEMPIENZA VA GIUSTIFICATA IN MODO SPECIFICO.

Commento a Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 17 maggio 2011-17 gennaio 2012, n. 528

Giuseppe Marra

IL DL SEMPLIFICAZIONI - GUIDA ALLA LETTURA.

Eduardo Racca

LexItalia.it

N. 2/2012

IL REQUISITO DELLA COLPA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER VIOLAZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO, SECONDO LA SENTENZA N. 482/2012 DEL CONSIGLIO DI STATO.

Antonio Vetro

RIFLESSIONI SUL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPENDENTI E AGLI AMMINISTRATORI PUBBLICI.

Maurizio Lucca

**LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE NEGLI ENTI LOCALI: FONTI E
AFFISSIONE DEL CODICE DISCIPLINARE.**

Giulia Camilleri

**IL RIORDINO DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI ALLA LUCE DELLE RECENTI
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.**

Nicola Niglio

**L'AMBITO APPLICATIVO DEL DIRITTO ALL'USO DELLE TECNOLOGIE DI
CUI ALL'ART. 3 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE E IL
RUOLO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO ELETTRONICO.**

Mattia Pani, Carlo Sanna

PARTE IV

SEGNALAZIONI

Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 2 febbraio 2012

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 21 dicembre 2011. **APPROVATO**

- 1) Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concernente il riparto del Fondo di intervento integrativo tra le Regioni e le Province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2011. **PARERE RESO**
- 2) Acquisizione delle designazioni di due rappresentanti delle Regioni, effettivo e supplente, in seno alla Commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (MGF). **DESIGNAZIONI ACQUISITE**
- 3) Acquisizione della designazione dei rappresentanti del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità. **RINVIO**
- 4) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "Linee guida sulle modalità per la richiesta di tessuto osseo da parte degli utilizzatori". **SANCITO ACCORDO**
- 5) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni della quota destinata al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta all'Aids a valere sul Fondo sanitario nazionale 2010. **SANCITA INTESA**
- 6) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente la ripartizione della quota accantonata, per l'anno 2010, sul Fondo sanitario nazionale per il finanziamento delle borse di studio in medicina

generale, 3[^] annualità del triennio 2008-2011, 2[^] annualità del triennio 2009-2012 e 1[^] annualità triennio 2010-2013. **SANCITA INTESA**

- 7) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente la ripartizione tra le Regioni delle risorse vincolate del fondo di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per l'esclusività del rapporto per il personale dirigente del ruolo sanitario a valere sul Fondo sanitario nazionale 2010. **SANCITA INTESA**
- 8) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente la ripartizione tra le Regioni delle risorse vincolate del fondo di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per l'esclusività del rapporto per il personale dirigente del ruolo sanitario a valere sul Fondo sanitario nazionale 2011. **SANCITA INTESA**
- 9) Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente la ripartizione della quota accantonata, per l'anno 2011, sul Fondo sanitario nazionale per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale, 3[^] annualità del triennio 2009-2012, 2[^] annualità del triennio 2010-2013 e 1[^] annualità triennio 2011-2014. **SANCITA INTESA**
- 10) Acquisizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento recante "Costituzione e funzionamento della Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica" (Rep. atti n. 206/CSR del 18 novembre 2010), della designazione in sostituzione di un componente della Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica. **DESIGNAZIONE ACQUISITA**
- 11) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili e disciplina delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Province autonome". (c.d. Burden Sharing). **RINVIO**
- 12) Acquisizione di una nuova designazione del rappresentante delle Regioni da inserire tra le candidature da proporre per la nomina a componente del Consiglio tecnico-scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana. **RINVIO**

- 13) Parere sul Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali recante modalità tecniche di sostegno all'esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche, attuativo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (cd. "legge cinema"). **PARERE RESO**
- 14) Parere sul Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali recante modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica, attuativo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (cd. "legge cinema"). **PARERE RESO**
- 15) Intesa sul Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali recante composizione e attività della Commissione per la cinematografia, nonché modalità di valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche, attuativo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (cd. "legge cinema"). **SANCITA INTESA**
- 16) Intesa sul Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali recante modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche, attuativo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (cd. "legge cinema"). **MANCATA INTESA CON DECORRENZA TERMINI**
- 17) Designazione di due rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni in seno alla Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO₂, istituita nell'ambito del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'art. 3-bis del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216. **DESIGNAZIONI ACQUISITE**
- 18) Acquisizione di designazione, in sostituzione, di un rappresentante regionale nel Comitato di gestione per l'attuazione del Piano nazionale sul Green Public Procurement e per la definizione di una strategia nazionale sulla politica integrata dei prodotti, istituito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare GAB/DEC/185/2007 del 18 ottobre 2007. **DESIGNAZIONE ACQUISITA**
- 19) Intesa sullo schema di decreto Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente la ripartizione delle risorse finanziarie 2011 del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura in attuazione

dell'articolo 1, comma 1074 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. **SANCITA INTESA**

- 20) Intesa sul Programma “Frutta nelle scuole” di cui alla Strategia Nazionale in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione – Anno Scolastico 2012-2013. **SANCITA INTESA**

- 21) Parere sullo schema di decreto legislativo riguardante la modifica del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali contro la loro diffusione nella Comunità. **PARERE RESO**

- 22) Schema di Accordo - quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). **SANCITO ACCORDO**

- 23) Intesa sulla nomina del Presidente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo. **SANCITA INTESA**

- 24) Designazione in sostituzione di un componente della Commissione per la cinematografia -Sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale – Sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi. **DESIGNAZIONE ACQUISITA**

Seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni del 9 febbraio 2012

La Conferenza Stato-Regioni, convocata in seduta straordinaria e presieduta dal Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

- 1) Intesa sulla proposta del Ministro della salute relativa alla conferma del Dott. Fulvio Moirano nell'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. SANCITA INTESA

- 2) Intesa, in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e per la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante modifiche del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di cui al decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2004, n. 245. SANCITA INTESA

- 3) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida di carattere clinico ed organizzativo per la gestione clinica dei casi di persone portatrici di protesi mammaria/e prodotta/e dalla ditta Poy Implant Prothèse (PIP)". SANCITO ACCORDO

Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012

La Conferenza Stato Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha esaminato e discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione dei verbali delle sedute del 19 gennaio 2012 e sessione comunitaria del 19 gennaio 2012. **APPROVATI**

- 1) Intesa sullo schema di decreto legislativo recante: "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lett. a), secondo periodo e lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lett. f) e al comma 6." **RINVIO**
- 2) Acquisizione della designazione dei rappresentanti del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità. **DESIGNAZIONI ACQUISITE**
- 3) Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante "Modalità per l'esportazione o l'importazione di tessuti, cellule e cellule riproduttive umani destinati ad applicazioni sull'uomo". **SANCITA INTESA**
- 4) Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2012-2014". **SANCITA INTESA**
- 5) Parere sulla proposta del Ministero della salute di obiettivi e criteri ai fini della ripartizione alle Regioni e Province autonome, per l'anno 2012, delle risorse destinate al sistema trasfusionale (Risorse ex articolo 6, comma 1, lett. c), della legge 219 del 2005 e risorse per l'applicazione dei decreti legislativi n.207 e n. 208 del 2007). **PARERE RESO**

- 6) Designazione di un componente dell’Agenzia per il terzo settore (ONLUS). **DESIGNAZIONE ACQUISITA**
- 7) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano della quota minima di incremento dell’energia prodotta con fonti rinnovabili e disciplina delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Province autonome”. (c.d. Burden Sharing) **SANCITA INTESA**
- 8) Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico di approvazione del bando finalizzato all’efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E, in applicazione dell’art. 4, comma 1 *quinquies* del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. **PARERE RESO**
- 9) Intesa sul Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali recante modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche attuativo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (cd. “legge cinema”). **INTESA NON ANCORA CONSEGUITA** (decorrenza termini dal 2 febbraio 2012)
- 10) Intesa sulla Proposta di modifica dell’articolo 3 dell’Accordo Multiregionale (A. M.) 18 settembre 2008 per l’attuazione degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per la pesca (FEP) nell’ambito del programma operativo 2007-2013. **SANCITA INTESA.**
- 11) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Misure urgenti contro la diffusione di *Raistonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti delle patate provenienti dall’Egitto. Attuazione della Decisione 2011/787 del 29 novembre 2011”. **PARERE RESO**
- 12) Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73,

comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. **SANCITO ACCORDO**

- 13) Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute recante “Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e ambiti di attività su cui sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza, relativi agli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”. **SANCITA INTESA**

- 14) Acquisizione della designazione in sostituzione di un esperto quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70. **DESIGNAZIONE ACQUISITA**

Seduta della Conferenza Unificata del 2 febbraio 2012

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha discusso i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale del 21 dicembre 2011. APPROVATO

- 1) Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo 2008, n. 50 sullo schema di decreto del Ministro con delega alle politiche per la famiglia concernente l'utilizzo delle risorse stanziare sul Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2011. **SANCITA INTESA**
- 2) Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente l'utilizzo di risorse da destinare al finanziamento di azioni per le politiche a favore della famiglia. **SANCITA INTESA**
- 3) Acquisizione della designazione di uno dei rappresentanti della Conferenza Unificata, in sostituzione di uno degli attuali componenti effettivi, in seno alla "Commissione per le adozioni internazionali", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera l) del D.P.R. dell'8 giugno 2007, n.108. **DESIGNAZIONE ACQUISITA**
- 4) Intesa sul provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 18, comma 5, lett. b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **SANCITA INTESA**
- 5) Acquisizione della designazione dei componenti della Conferenza Unificata in seno al Comitato per il coordinamento della lotta contro le frodi comunitarie di cui dall'articolo 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142. **DESIGNAZIONE ACQUISITA**
- 6) Acquisizione della designazione dei componenti della Commissione per la valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale dei comuni confinanti con le Regioni a statuto speciale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2011.
DESIGNAZIONI ACQUISITE

- 7) Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante: “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (A.S. 3110). **PARERE RESO**
- 8) Designazione di un componente del Consiglio direttivo del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, istituito dall’art. 3-bis del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216. **DESIGNAZIONE ACQUISITA**
- 9) Acquisizione delle designazioni di sei rappresentanti della Conferenza Unificata in seno al Comitato Paritetico Stato-Regioni-Enti locali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. **DESIGNAZIONI ACQUISITE**
- 10) Parere sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze relativa alla conferma dei seguenti incarichi, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni:
- Direttore dell’Agenzia delle Dogane al Dott. Giuseppe Peleggi;
 - Direttore dell’Agenzia del Territorio alla Dott.ssa Gabriella Alemanno;
 - Direttore dell’Agenzia delle Entrate al Dott. Attilio Befera;
 - Direttore dell’Agenzia del Demanio al Dott. Stefano Scalera. **PARERE RESO**

Seduta della Conferenza Unificata del 22 febbraio 2012

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport, ha discusso i seguenti punti all'ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale del 19 gennaio 2012. APPROVATO

- 1) Designazione di due componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. RINVIO
- 2) Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. PARERE RESO
- 3) Parere sullo schema di disegno di legge recante "Disposizioni per la commercializzazione dei prodotti derivanti dal pomodoro trasformato". RINVIO
- 4) Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo". PARERE RESO

Unità e differenziazione delle politiche regionali nell'attuazione dello sportello unico per le attività produttive*

Monica Cappelletti

1. La base di partenza: legislazione statale e regionale

Affrontare l'analisi delle politiche regionali in materia di attività produttive con particolare riferimento all'attuazione della disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive (d'ora in poi SUAP) è ricerca piuttosto complessa trattandosi di un'importante riforma ancora in itinere¹, in cui il ruolo che va delineandosi per le Regioni segue direttrici a volte difficili da determinare con chiarezza.

Un breve excursus ricostruttivo del tema deve partire dallo Sportello Unico quale la struttura amministrativa responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi, nonché quelli inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. Tale innovazione amministrativa è stata introdotta dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (artt. 23-25), il quale ha disposto il conferimento ai Comuni di una serie di funzioni amministrative, tra cui quelle in materia di attività

* Il presente saggio è stato elaborato nell'ambito del sottogruppo di studio di Astrid "Dove va il regionalismo, coordinato da Luciano Vandelli.

¹ La riforma è ancora in fieri dal momento che il d.P.R. n. 160/2010, che ha ridisciplinato lo Sportello Unico, ha previsto tre fasi di attuazione e nei prossimi mesi potrebbero esserci degli ulteriori interventi in materia. Secondo la periodizzazione del regolamento: 1) entro lo scorso 28 gennaio 2011, i Comuni dovevano fornire l'attestazione (c.d. accreditamento) dei requisiti tecnici per l'avvio del SUAP telematico; 2) a partire dal 29 marzo 2011, per tutte le attività soggette all'attività vincolata dell'amministrazione si applica il procedimento automatizzato telematico, non essendo più possibile da tale data ricevere per l'amministrazione istanze cartacee; 3) a partire dal 30 settembre 2011 anche il procedimento ordinario è interamente digitalizzato. Entro tale ultimo termine, i Comuni che non hanno preceduto all'accreditamento o all'avvalimento delle Camere di Commercio potranno essere commissariati per le funzioni da svolgere nell'ambito del SUAP ed è prevista anche l'emanazione di un decreto ministeriale concernente le misure indispensabili per attuare la riforma. Per una breve spiegazione vedi infra.

produttive (localizzazione, realizzazione e ampliamento degli impianti), ed è stata disciplinata specificatamente dal regolamento d.P.R. n. 447/19982.

Il SUAP si inserisce in quella strategia di semplificazione, decentramento e sostegno all'economia³, avviata negli anni novanta, per divenire il "simbolo" di un nuovo rapporto tra il cittadino/impresa e la pubblica amministrazione. Oggi, lo Sportello è l'unico punto dell'amministrazione pubblica con cui un'impresa si interfaccia per lo svolgimento di tutti i procedimenti amministrativi che la riguardano⁴.

Dopo dieci anni dalla sua introduzione, però, il legislatore statale è intervenuto nuovamente sulla disciplina (art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112⁵ e il relativo regolamento di delegificazione, il d.P.R. n. 160/2010⁶) con l'obiettivo di coniugare, da un lato, l'esigenza di omogeneità territoriale di attuazione dello strumento⁷ con quella di introdurre pratiche di e-government e realizzare l'ambizioso progetto denominato "impresa in un giorno"⁸; dall'altro di recepire nell'ordinamento la direttiva europea 2006/123/CE (c.d. direttiva servizi), la quale agli articoli 5-8 impone agli Stati Membri di introdurre sportelli unici per garantire una maggiore competitività del mercato dei servizi⁹.

Partendo da tale quadro normativo ci si è interrogati appunto su quale sia il ruolo delle Regioni nell'attuale contesto riformato. È quantomai pacifico annoverare la materia delle attività produttive

² Per un commento al primo regolamento di disciplina dell'attività del SUAP cfr. L. TORCHIA, Lo Sportello per le attività produttive, in *Giornale di diritto amministrativo*, 1999, n. 2, p. 109.

³ In particolare si rinvia alla classificazione di A. NATALINI secondo la quale il SUAP rientra tra le "tecniche di razionalizzazione" dell'attività amministrativa, cfr. A. NATALINI, *Le semplificazioni amministrative*, Bologna, 2002, p. 159. Per i primi studi sulla strategia di semplificazione cfr. S. CASSESE, G. GALLI (a cura), *L'Italia da semplificare. I. Le istituzioni*, Bologna, 1998.

⁴ Si ricordi l'importante definizione del SUAP come "procedimento dei procedimenti" delineata dalla Corte Costituzionale (sent. n. 376/2002) o tra le diverse ricostruzioni dottrinali quella di "unico punto di interfaccia con l'amministrazione" di F. BASSANINI, B. DENTE, *Gli sportelli unici per le attività produttive: fallimento o rilancio?*, (volume ASTRID), Firenze, 2007, p. 9.

⁵ Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per un primo commento all'art. 38 si rinvia a M. MACCHIA, *La manovra finanziaria prevista dalla legge n. 133/2008*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2008, n. 12, p. 1225.

⁶ Per l'analisi del nuovo regolamento e la ricostruzione dell'iter di approvazione cfr. I. SALZA, *La riforma dello sportello unico per le attività produttive dopo la SCIA*, Roma, 2010.

⁷ Secondo la rilevazione "Sportello impresa" del 2007 del Fornez, il SUAP aveva avuto una discreta diffusione sul territorio nazionale e la procedura tradizionale cartacea non era stata sostituita interamente con le modalità informatiche, nonostante le innovazioni introdotte dall'art. 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice p.a. digitale). Infatti, a fronte dei 8.101 Comuni italiani, solo 5.718 risultavano avere un SUAP istituito, pari al 70,6% degli stessi; di questi 1.826 in forma singola e 3.892 in forma associata, cfr. T. CESSELLI, *Sportelli Unici per le Attività Produttive: a che punto siamo?*, ed. Fornez, 2007, p. 1.

⁸ Per una ricostruzione delle diverse proposte di modifica allo Sportello dal 2006 al 2007 (ddl Capezzone e ddl Bersani) si rinvia a C. FACCHINI, *Lo Sportello unico per le attività produttive*, Milanofiori Assago, 2010.

⁹ Per un'analisi puntuale della direttiva c.d. servizi e lo Sportello Unico cfr. D. PARADISI., *La direttiva Bolkestein: principi generali e campo di applicazione*, in *Disciplina del commercio e dei servizi*, 2010, n. 2, p. 17; G. CARDOSI, *Sportello unico e semplificazione amministrativa: prime note dopo il recepimento della Direttiva servizi*, in E. M. TRIPODI (a cura), *L'attuazione della direttiva Bolkestein. La disciplina nazionale e regionale*, Santarcangelo di Romagna, 2010.

nella competenza residuale regionale¹⁰, ma nel caso specifico dello Sportello Unico, alla luce della recente giurisprudenza costituzionale, sembra delinarsi, come si dirà a breve, una separazione tra la disciplina del SUAP, di competenza esclusiva statale, e gli altri ambiti di intervento più precisamente in materia di attività produttive. Ma procediamo con ordine.

Nella prima fase di applicazione del SUAP (1998-2008), le Regioni erano chiamate, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 112/1998, alla funzione di assistenza delle imprese e di stimolo e coordinamento delle amministrazioni anche per una migliore applicazione dello Sportello. In tale contesto, merita di essere ricordato l'accordo siglato in sede di Conferenza Unificata del 1° luglio 1999, che ha puntualizzato anche il ruolo dell'ente regionale¹¹, ma anche (e soprattutto) la prima pronuncia della Corte Costituzionale sul SUAP.

Nella sentenza n. 376/02 il giudice delle leggi, infatti, chiarisce che l'utilizzo della delegificazione in una materia di competenza regionale (quale quella delle attività produttive) non ha alcun effetto (abrogativo o invalidante) sulle leggi regionali, né costituisce un vincolo per il legislatore regionale¹², restando distinte le competenze e le responsabilità delle amministrazioni coinvolte nel procedimento¹³.

Le Regioni hanno quindi svolto un importante compito nel coordinare, incentivare e dare impulso alla realizzazione dello Sportello Unico, tenendo in considerazione la propria specificità territoriale,

¹⁰ La dottrina è sostanzialmente concorde nell'annoverare la materia attività produttive tra quelle di competenza residuale regionale. Si veda in tal senso R. BIN, Le potestà legislative regionali, dalla Bassanini ad oggi, in A. RUGGERI, G. SILVESTRI (a cura), Le fonti del diritto regionale alla ricerca di una nuova identità, Milano, 2001, p. 129, L. CASSETTI, Potestà legislativa regionale e tutela della concorrenza, in *federalismi.it*, 2001; F. PALLANTE, L'oggetto della potestà legislativa regionale residuale: l'esperienza piemontese a confronto con quella lombarda, in *federalismi.it*, 2010.

¹¹ Nello specifico, la lettera C dell'accordo disponeva: "Alle Regioni è attribuita dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 112/98 un'importante funzione nell'assistenza alle imprese, oltre alla funzione loro propria di stimolo e coordinamento delle amministrazioni e degli enti da esse vigilati. E' di estrema importanza, per agevolare l'avvio degli sportelli unici e l'applicazione delle procedure semplificate, che le Regioni si attivino anche nello svolgimento delle ulteriori funzioni loro attribuite:- l'individuazione, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/98, degli "impianti di struttura semplice", per i quali il termine di conclusione del procedimento è abbreviato; - la disciplina delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, che esonerano le imprese ivi localizzate, dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi presenti. Le Regioni possono inoltre promuovere ed incentivare l'esercizio delle funzioni associate in materia." (sottolineato dell'autore).

¹² Corte Costituzionale, sentenza n. 376/2002, Considerato in diritto n. 6. In relazione poi al nuovo riparto di competenze la Corte precisa "l'eventuale incidenza delle nuove norme costituzionali, in termini di modifiche delle competenze rispettive di Stato e regione, sarebbe infatti suscettibile di tradursi solo in nuove e diverse possibilità di intervento legislativo della regione o dello Stato, senza che però venga meno, in forza del principio di continuità, l'efficacia della normativa preesistente conforme al quadro costituzionale in vigore all'epoca della sua emanazione" (Considerato in diritto n. 8).

¹³ Corte Costituzionale, sentenza n. 376/2002, Considerato in diritto n. 8. Per un commento alla sentenza M. SANTINI, Al vaglio del giudice costituzionale il procedimento in tema di sportello unico per le attività produttive, in *Urbanistica e appalti*, 2002, n. 12, p. 1413.

tanto che il primo periodo è stato caratterizzato da un forte impegno regionale sia in termini legislativi sia in termini di indirizzi attuativi¹⁴.

La riforma del SUAP ad opera dell'art. 38 del decreto-legge n. 112/2008 è stata però interpretata da alcune Regioni come un mancato riconoscimento da parte dello Stato della legislazione regionale in materia e dell'importante ruolo sopradescritto, dal momento che non si è prevista un'intesa in sede di Conferenza Unificata per l'approvazione del relativo regolamento, ma solo il parere di questo organismo (art. 38, comma 3)¹⁵. Tale assunto è stato tuttavia smentito dalla Corte Costituzionale, la quale ha fatto rientrare nella competenza esclusiva statale la disciplina dello Sportello Unico, come materia ascrivibile alla lettera r) del secondo comma dell'art. 117 Cost. (coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale)¹⁶.

Nel "nuovo" SUAP, quale potrebbe essere il "campo di azione" delle Regioni? Sebbene la disciplina dello Sportello rientri, come ricordato, nell'ambito delle competenze esclusive statali, ciò non esclude che gli enti regionali, nell'esercizio della propria competenza in materia di attività produttive e nelle funzioni conferite (ex d.lgs n. 112/1998), possano intervenire legislativamente per dare impulso e sostegno all'attuazione alla riforma "imposta" dallo Stato, dal momento che il suo fallimento non solo comporterà una serie di effetti giuridici, tra cui il commissariamento dei Comuni inadempienti, ma anche economici, in termini di minore sviluppo del territorio regionale. A ciò si aggiunga l'obbligo di recepimento a livello regionale della direttiva c.d. servizi nelle materie di competenza, che delinea lo Sportello Unico come lo strumento principe della semplificazione amministrativa.

Entro tali confini, sembra configurarsi un "ruolo necessario" delle Regioni, le quali, pur non avendo competenza diretta, devono attivarsi per non inficiare le proprie politiche; una sorta di "collaborazione indiretta" con lo Stato per una migliore applicabilità della riforma.

Lo stesso legislatore statale sembra essere consapevole di questo "ruolo necessario" delle Regioni per l'efficacia dell'attuazione della riforma del SUAP, poiché ha previsto, con una modifica approvata negli ultimi mesi¹⁷, il coinvolgimento regionale nel caso di commissariamento di un Comune che non ha preceduto all'accreditamento o all'avvalimento delle Camere di Commercio.

¹⁴ In questo senso, a titolo esemplificativo, cfr. M. LOMBINI, Lo sportello unico per le attività produttive dopo la direttiva "servizi": analisi e prospettive dell'esperienza regionale, in A. NATALINI, G. TIBERI (a cura), La tela di Penelope. Primo rapporto Astrid sulla semplificazione legislativa e burocratica, Bologna, 2010, p. 328. In particolare l'A. sottolinea come l'attuazione del SUAP rappresenti in ambito regionale "un'esperienza di grande rilievo".

¹⁵ In tal senso vedasi anche M. LOMBINI, op. cit., p. 327.

¹⁶ Corte Costituzionale, sentenza n. 15/2010. Per un commento critico si veda G. COINU, Il SUAP nel riparto di competenze tra Stato e Regioni nella sentenza Corte Cost. n. 15 del 2010: la semplificazione come una nuova materia trasversale?, in *Le Regioni*, 2010, n. 4, p. 960.

¹⁷ Il legislatore ha inserito con il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, un ulteriore comma 3-bis all'art. 38 che dispone: "Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre

2. I modelli di policy regionale per l'attuazione del SUAP

Dopo questa prima per quanto sintetica ricostruzione su quale sia il ruolo delle Regioni nell'ambito della disciplina del SUAP, si può avviare l'analisi dei modelli che possono essere individuati in tale politica, i caratteri ricorrenti e le differenze tra questi ideal-tipi.

Lo studio delle diverse normative regionali ci ha permesso di evidenziare due grandi differenze: vi sono Regioni che sono intervenute sulla disciplina SUAP anche recependo la direttiva c.d. servizi ed altre che si sono limitate al recepimento, senza introdurre specifiche disposizioni sullo Sportello. Questo ultimo gruppo di Regioni¹⁸ non possono rientrare nella classificazione dei modelli in tale politica, dal momento che nel loro ordinamento regionale persiste ancora una disciplina del SUAP

2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina”.

¹⁸ Ci si riferisce alle seguenti Regioni: Lazio, Liguria, Puglia, Veneto, Prov. Trento. Tali enti hanno adottato specifiche disposizioni di recepimento o se avevano già legiferato nelle stesse materie si sono limitate all'adozione di circolari chiarificatrici. In particolare, la Regione Lazio ha approvato la circolare 22 luglio 2010, n. 175, Direttiva n. 2006/123/CE e decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, Indicazioni sulla prima applicazione delle disposizioni di interesse regionale in materia di commercio; la Regione Liguria la legge regionale 13 giugno 2011, n. 14 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; la Regione Puglia la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5, Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse; la Regione Veneto la delibera della Giunta regionale 3 agosto 2010, n. 2026, Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, recante Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, Adeguamento al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, Primi criteri di indirizzo e coordinamento normativo e la delibera della Giunta regionale 3 agosto 2010, n. 2029, Requisiti professionali per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, Adeguamento al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in tema di Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, Criteri di indirizzo e coordinamento normativo, Nuova disciplina dei corsi di formazione professionale abilitanti all'esercizio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande e Allegato A – Corsi abilitanti alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande; la Prov. Trento la circolare 13 maggio 2010, n. 7034, Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e DURC per il commercio su aree pubbliche. Per quanto riguarda, poi, la Regione Abruzzo, è necessario fare una precisazione, dal momento che con la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5, Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore, è stata recepita la direttiva c.d. servizi e all'art. 3 vi è la definizione di Sportello Unico, ma allo stesso tempo la Regione è intervenuta nell'organizzazione del SUAP, anche con una prospettiva piuttosto innovativa, ma in relazione alla disciplina precedente (delibera della Giunta regionale 20 novembre 2008, n. 1117, Linee-guida recante: "Organizzazione ottimale dello SUAP" e modulistica unica regionale relativa al procedimento unico presso il SUAP).

basata sul precedente regolamento, d.P.R. n. 447/1998. Stesso discorso per quelle poche Regioni che non hanno ancora recepito le disposizioni della direttiva europea¹⁹.

Le Regioni, invece, che hanno disciplinato lo Sportello, anche per adempiere all'obiettivo europeo, possono essere ricondotte a tre modelli, che attualmente sembrano emergere dalle diverse realtà regionali: un primo schema top-down, nel quale la Regione ha imposto una determinata normazione a tutto il territorio; un secondo "partecipativo", nel quale l'ente regionale non è solo intervenuto normativamente ma ha anche provveduto al coinvolgimento dei destinatari del SUAP (Comuni, Camere di Commercio e associazioni di categoria); un altro, infine, intermedio.

Tali modelli, però, se sono omogenei dal punto di vista dalla maggiore o minore importanza data al coinvolgimento delle istanze locali, non mancano di avere delle differenze al proprio interno, sia in termini di maggiore esperienza di alcune realtà regionali in materia, facendo quindi emergere delle politiche avanzate o, in altre parole, delle Regioni-capofila; sia in termini di contenuto della disciplina introdotta: a titolo esemplificativo non tutti i legislatori regionali prevedono l'unificazione della modulistica utilizzata dallo Sportello Unico.

Ciò, invece, che emerge con chiarezza riguarda la "tradizionali" differenziazioni regionali che nell'ambito della politica di attuazione del SUAP non sembrano rilevare. In particolare, non si individua una netta differenza tra Regioni a Statuto speciale e Regioni ordinarie, ma anzi si potrebbe affermare che si distribuiscono quasi equamente tra i modelli individuati, non essendoci uno schema prevalente per quelle ordinarie piuttosto che speciali e, addirittura, la Sardegna è una tra le Regioni-capofila del modello partecipativo²⁰.

Un'altra differenziazione tipica riguarda le Regioni del Nord e quelle del Mezzogiorno. Anche in questo caso, non si evidenziano particolari differenze, dal momento che, sebbene le Regioni del Sud non siano intervenute tempestivamente, oggi il divario legislativo sembra essere colmato, ma anzi si evidenziano esperienze interessanti come quella della Regione Calabria²¹.

Esaminiamo i tre modelli in dettaglio.

2.1 Il modello classico top-down

Il primo modello di riferimento può essere definito come un approccio sostanzialmente top-down, nel senso che il legislatore regionale ha provveduto a disciplinare lo Sportello Unico senza coinvolgere direttamente i Comuni e gli altri enti interessati o le associazioni di categoria prima o durante l'iter di approvazione della legislazione regionale, oppure non ha previsto meccanismi di

¹⁹ In tal senso si fa riferimento alla Regione Basilicata e alla Regione Molise.

²⁰ Vedi infra paragr. 2.2.

²¹ Vedi infra, paragr. 2.3.

concertazione e collaborazione per l'attuazione della stessa²². Ciò non esclude però che la Regione si impegni a promuovere il SUAP mediante accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni²³.

Questa disciplina si inserisce nel recepimento della direttiva servizi e si sostanzia in tre elementi ricorrenti: la descrizione dello Sportello Unico, l'utilizzo della telematica e l'istituzione di un portale regionale o di un sistema informativo di supporto al SUAP²⁴.

Lo Sportello è definito, in aderenza con la disciplina europea e statale, come "l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di servizi"²⁵, il quale svolge la propria attività (ricezione e invio di titoli autorizzatori) telematicamente.

Per quanto riguarda, invece, il portale regionale, tale strumento è istituito per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità del SUAP nel territorio regionale e contiene una banca dati per l'informazione alle imprese per la raccolta e diffusione delle informazioni necessarie, anche sugli adempimenti e le procedure autorizzatorie, per l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive²⁶.

In tale modello top-down, sicuramente, la Regione-capofila è rappresentata dalla Regione Toscana²⁷. L'ente regionale ha infatti, nell'ambito di un provvedimento legislativo di

²² Si fa riferimento alle seguenti Regioni: Campania, regolamento di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Regolamento n. 11/2010), adottato con il D.P.G.R. 9 aprile 2010, n. 94; Friuli-Venezia Giulia, legge regionale 30 luglio 2009, n. 13, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione (Legge comunitaria 2008); Umbria, legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali; Sicilia, legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.

²³ Vedasi in tal senso l'art. 1, comma 2 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 12 febbraio 2001, n. 3, Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale, come sostituito dalla legge regionale n. 13/2009.

²⁴ Le uniche eccezioni sono rappresentate dalla Regione Campania e Sicilia. La prima non prevede l'istituzione del portale unificato regionale del SUAP ma impone alla Giunta regionale il compito di predisporre la modulistica unificata per le amministrazioni interessate nei procedimenti dello Sportello (art. 3, comma 2, del regolamento 11/2010) mentre la regione siciliana, pur non prevedendo il portale unificato, introduce una procedura concertativa con le associazioni di categoria per l'unificazione della modulistica (art. 10, comma 2 legge regionale n. 5/2011).

²⁵ Art. 2, comma 1 della legge Regioni Friuli-Venezia Giulia 12 febbraio 2001, n. 3.

²⁶ Si vedano, ad esempio, gli articoli 5 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3/2001 e l'art. 111 della legge Regione Umbria n. 15/2010.

²⁷ Più precisamente dalla legge Regione Toscana 23 luglio 2009, n. 40, Legge di semplificazione e riordino normativo 2009.

semplificazione normativa e amministrativa, ha ritenuto necessario, recependo così la direttiva c.d. servizi, dedicare un apposito capo della legge regionale n. 40/2009 allo Sportello Unico. Dalla lettura degli articoli 35 e seguenti, si delinea il SUAP come unico punto di accesso, l'esclusività degli invii in forma telematica e l'istituzione del sistema toscano dei servizi per le imprese (art. 39). Tale sistema informativo è un'infrastruttura tecnologia che comprende non solo il portale regionale SUAP (nel caso toscano denominato rete regionale dei SUAP, art. 40) e la banca dati delle informazioni, ma anche il sito istituzionale regionale per le imprese (art. 41), che unifica una serie di banche dati regionali di interesse per le attività produttive²⁸.

2.2. Il modello partecipativo (bottom-up)

Il secondo modello può definirsi “partecipativo” o bottom-up poiché il legislatore regionale ha previsto come parte fondamentale dell'attuazione della politica concernente il SUAP il concerto o la consultazione dei destinatari della riforma stessa: Comuni, Camere di Commercio e, qualche volta, anche associazioni di categoria²⁹. Tali forme di partecipazione non possono essere qualificate come meri organismi di consultazione, ma sembrano rivestire un ruolo peculiare nell'attuazione della riforma, dal momento che svolgono compiti di indirizzo e di monitoraggio della stessa ed esprimono pareri sugli atti da assumere in materia. Talvolta assumono la denominazione di “tavolo” di coordinamento regionale del SUAP³⁰, oppure di “comitato di indirizzo e coordinamento”³¹. Questa è l'unica differenza rispetto al primo modello individuato, dal momento che, anche in questo schema, la disciplina è inserita nell'ambito del recepimento della direttiva c.d. servizi, vi è la

²⁸ Per un commento sulla legge Regione Toscana n. 40/2009 cfr. C. FACCHINI, op. cit., p. 76 ss.

²⁹ Si fa riferimento alle seguenti Regioni: Emilia-Romagna, legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4, Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario – legge comunitaria regionale per il 2010; Marche, legge regionale 29 aprile 2011, n. 7, Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011; Valle d'Aosta, legge regionale 23 maggio 2011, n. 12, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi). Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e alla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte). Legge comunitaria regionale 2011. Sembra inoltre rientrare in tale modello anche la legislazione adottata dalla Provincia di Bolzano, la quale stabilisce che la Provincia d'intesa con il Consiglio dei Comuni e la Camera di Commercio stabiliscono le modalità attuative del SUAP (legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8, Sportello unico per le attività produttive). Infine, anche la ricca esperienza piemontese potrebbe rientrare in tale modello, poiché negli ultimi anni la Regione ha avviato un sistema decentrato e partecipativo per la condivisione, su un'unica piattaforma informatica, tutte le informazioni e le procedure per l'avvio all'impresa. Con la legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1, Testo unico in materia di artigianato, all'art. 9, comma 4, si dispone, tra l'altro, del coordinamento tra il sistema degli sportelli unici per le attività produttive (portale regione del SUAP) e quelli istituiti dalle agenzie per le imprese.

³⁰ Vedasi l'art. 3 della legge Regione Emilia-Romagna n. 4/2010 e art. 1 della legge Regione Marche n. 7/2011.

³¹ Si rinvia all'art. 8 della legge Regione Valle d'Aosta n. 12/2011. Tale disposizione normativa risulta essere particolare poiché il Comitato è inserito all'interno del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), che in tale materia ha una serie di poteri di controllo dei risultati e assistenza alle strutture, nonché di formazione e aggiornamento del personale.

definizione dello Sportello come punto unico di accesso che utilizza modalità telematiche e si ha l'istituzione di un portale regionale del SUAP.

Nell'ambito di tale modello è possibile poi individuare due Regioni-capofila: Lombardia e Sardegna. Entrambe hanno in qualche modo anticipato il legislatore statale non solo in riferimento al "nuovo" SUAP, ma anche in relazione alle innovazioni amministrative connesse con lo Sportello³².

La Regione Lombardia è intervenuta dal 2007 per semplificare i procedimenti amministrativi rivolti alle imprese e per diffondere una modulistica unica regionale tra i SUAP lombardi³³. In tal modo ha istaurato un modello partecipativo decentrato che ha visto il coinvolgimento delle diverse realtà locali. In particolare, la Regione ha condiviso i principi e le linee operative con l'ANCI Lombardia e Unioncamere Lombardia, definendo un percorso di collaborazione³⁴, che successivamente è stato oggetto di un Protocollo d'intesa³⁵. La Regione ha assunto quindi il ruolo di fulcro della governance in tale politica coordinando e coinvolgendo gli altri enti territoriali.

Anche la Regione Sardegna ha sviluppato un modello partecipativo per l'applicazione della disciplina del SUAP. Dopo, infatti, averlo disciplinato legislativamente³⁶ si è avviato un gruppo di lavoro per redigere la circolare esplicativa della disciplina, a cui hanno partecipato oltre ai rappresentanti della Regione, alcuni SUAP sardi e anche l'Università di Cagliari³⁷. L'obiettivo comunque più importante raggiunto da questo gruppo di studio è stata la definizione della modulistica unificata valida per tutto il territorio regionale e per tutti gli Sportelli sardi, il primo caso di standardizzazione dei moduli in Italia.

2.2 Il modello intermedio: partecipativo e collaborativo infra-regionale

Il terzo schema attuativo della riforma sullo Sportello Unico, più che un vero modello, è una singola esperienza regionale, quella calabrese, che cerca di replicare il modello partecipativo, ma attraverso una stretta collaborazione, non solo dei propri Comuni e Camere di Commercio competenti sul territorio, ma anche con il confronto con la Regione Sardegna. L'idea della collaborazione infra-

³² Si fa riferimento alla sostituzione, in alcuni procedimenti, della D.I.A. con dichiarazioni di conformità sostitutive con avvio immediato dell'attività che anticipano la segnalazione di inizio attività (S.C.I.A.) statale. Per la Regione Lombardia si veda la legge regionale n. 1/2007; mentre per la Regione Sardegna la legge regionale n. 3/2008.

³³ Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2007, n. 1, Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia.

³⁴ Delibera di Giunta Regione Lombardia 17 novembre 2010, n. 792, Semplificazione delle procedure per l'avvio, la trasformazione, la gestione e la cessazione dell'attività d'impresa - ruolo funzione e piano di Regione Lombardia.

³⁵ Il Protocollo d'Intesa è stato firmato il 17 dicembre 2010 tra la Regione Lombardia e ANCI Lombardia e Unioncamere Lombardia.

³⁶ Legge Regione Sardegna 5 marzo 2008, n. 3, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008); in particolare all'art. 1 i commi da 16 a 32.

³⁷ Delibera della Giunta Regione Sardegna 11 aprile 2008, n. 22/1, Circolare applicativa l. r. 3/2008 art. 1 commi 16-32 – Sportello unico per le attività produttive: semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi.

regionale potrebbe costituire il sistema di applicazione delle politiche vincente ed essere replicato in altre realtà regionali.

Anche la Regione Calabria, nel recepire la direttiva c.d. servizi, definisce il SUAP come l'unico punto di accesso operante esclusivamente con modalità telematiche e realizza il portale dello Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP) per il coordinamento dei dipartimenti regionali e di collegamento con i SUAP comunali³⁸; essa istituisce inoltre il Tavolo di Coordinamento Regionale per gli Sportelli Unici al quale partecipano Regione, Province, Comuni e la rappresentanza regionale delle Camere di Commercio, delle associazioni di categoria³⁹.

In tale ottica la Regione ha poi firmato un accordo di collaborazione con la Regione Sardegna al fine di “attuare forme attive di collaborazione e scambio di soluzioni ed esperienze nello sviluppo dei rispettivi progetti a favore dei SUAP, e a cooperare per il riuso delle soluzioni realizzate nell'ambito dei rispettivi progetti al fine di favorire il rafforzamento della rete degli Sportelli Unici per le Attività Produttive”⁴⁰.

3. Per concludere alcune prospettive

Le politiche regionali nell'attuazione dello Sportello Unico possono essere ricondotte ad uno dei tre modelli individuati: l'approccio top-down, lo schema bottom-up e quello partecipativo e collaborativo infra-regionale. Ma l'aver evidenziato questi ideal-tipi ci porta alla formulazione di alcune domande conclusive: una prima concerne l'eventuale differenziazione dei diritti connessa alla scelta tra uno degli schemi di policy; un'altra relativa all'utilità o inutilità della differenziazione tra i tre modelli.

Per quanto riguarda il primo aspetto bisogna interrogarsi su quali siano, innanzitutto, i diritti nell'attuazione della politica dello Sportello Unico per le attività produttive per poi individuare l'eventuale differenziazione di questi i modelli individuati. L'attuazione del SUAP è connessa quantomeno a due importanti principi costituzionali, da un lato, la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.); dall'altro il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

³⁸ Articoli 12 e 13 della regolamento Regione Calabria 23 marzo 2010, n. 1, Regolamento recante disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno attuazione degli articoli 62 e 63, comma 1, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8" e per la semplificazione amministrativa e di riordino dello sportello unico.

³⁹ Delibera della Giunta Regione Calabria del 4 agosto 2008, n. 531, Approvazione linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (SUAP). Si ricordi che la Regione ha firmato un Protocollo d'intesa per l'attivazione del partenariato istituzionale, economico e sociale per l'attuazione della Linea 7.1.1.2 del POR Calabria 2007- 2013 con le Province calabresi, gli organismi di rappresentanza regionale degli enti locali, le organizzazioni di rappresentanza regionale delle imprese e le Camere di Commercio competenti nel territorio.

⁴⁰ Cfr. premesse della delibera della Giunta Regione Calabria del 28 febbraio 2011, n. 65, Approvazione schema di Accordo di collaborazione tra Regione Calabria e Regione Autonoma della Sardegna in materia di Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP).

Lo Sportello Unico, come affermato, rientra nella strategia di semplificazione sviluppo economico e la mancata attuazione o il mancato successo della riforma comporterebbero una lesione al principio dell'art. 41 Cost., dal momento che, in tal caso, il singolo (o l'impresa) non potrebbe avviare la propria attività con procedure rapide ma con un aggravio di tempi e costi⁴¹. Anche per quanto concerne l'art. 97 Cost., si potrebbe prospettare una lesione al buon andamento, poiché il SUAP mira a realizzare un'organizzazione amministrativa più efficiente ed efficace⁴². Nell'ambito dell'attuazione dello Sportello, però, non sembra avere rilievo l'eventuale modello prescelto in termini di maggiori o minori diritti. Ciò che sembra emergere è che solo con l'attuazione della riforma potrà darsi maggiore efficacia a tali diritti. Il SUAP rappresenta, infatti, una vera opportunità per lo sviluppo del sistema-paese e, in particolare, per le diverse realtà regionali⁴³. L'attuazione della riforma potrebbe comportare effetti positivi in termini di maggiori investimenti economici, dal momento che le imprese avrebbero una facilitazione per l'avvio della propria attività grazie alla struttura dello Sportello Unico, ciò con indubbi riflessi, soprattutto a livello territoriale e non solo nazionale⁴⁴.

In tale ottica, anche il secondo interrogativo è risolto, nel senso che la differenziazione tra i tre modelli è sostanzialmente neutra, non rilevandosi particolari divaricazioni inutili. Probabilmente, il modello partecipativo potrebbe garantire un miglior risultato, coinvolgendo tutti gli enti responsabili nell'applicazione della riforma, ma le scelte adottate dai legislatori regionali tengono conto della propria specificità territoriale e delle misure più adatte per l'attuazione del SUAP.

⁴¹ Si veda al riguardo quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 15/2010) in relazione alla "funzione di coordinamento" della disciplina statale del SUAP, la quale attraverso un "procedimento amministrativo uniforme" consente a cittadini ed imprese di intraprendere un'attività economica, "[c]iò non solo al fine di garantire, attraverso la uniformità e la ragionevole snellezza del procedimento, la maggiore trasparenza ed accessibilità del mercato, sì da assicurare le migliori condizioni di concorrenza, ma anche al fine di dare contenuto al precetto di cui all'art. 41 della Costituzione, il quale assegna, fra l'altro, alla legge dello Stato il compito di determinare i controlli opportuni affinché la iniziativa economica, anche privata, sia coordinata a fini sociali"(Considerato in diritto n. 4.2).

⁴² Sul significato dell'art. 97 Cost. per la semplificazione si veda il parere del Consiglio di Stato sul Piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione 2007, secondo il quale la disposizione costituzionale sul buon andamento riassume quello di semplificazione organizzativa e amministrativa (Cons. Stato, sez. cons. atti normativi, parere n. 2024/2007, Considerato n. 4.2. c)).

⁴³ Per una visione più generale sul rapporto SUAP e sviluppo economico/competitività si rinvia a M. D'ORSOGNA, Lo Sportello Unico tra semplificazione e competitività, in *Nuove Autonomie*, 2008, n. 3-4, p. 669.

⁴⁴ L'importanza di procedure semplificate nell'avvio dell'attività di impresa connesso con lo sviluppo economico è stato messo in evidenza dalla World Bank, la quale dal 2004 ha adottato, nell'ambito delle statistiche Doing business, un indicatore per la misurazione del c.d. start-up per le imprese. In particolare per la situazione italiana, sebbene nella classifica rating vi sia stato un peggioramento generale (dalla posizione in classifica n. 76 del 2010 alla n. 80 del 2011), per il solo indicatore relativo all'avvio dell'attività per le imprese vi è stato un miglioramento (dal n. 74 del 2010 al n. 68 del 2011), cfr. World Bank, *Doing Business 2010, Reforming through difficult times*, Washinton, 9 September 2009; Id., *Doing Business 2011, Making a difference for the entrepreneurs*, Washinton, 4 November 2010. Inoltre, per alcuni studi sull'impatto economico del SUAP si rinvia a G. COCO, F. FERRARA, Sportello Unico, semplificazioni amministrative e riduzione delle barriere all'imprenditorialità, in F. FERRARA (a cura) Sportello unico, gli effetti economici e amministrativi di una innovazione, *Materiali dell'area editoria e documentazione del Formez*, 2003; ID., *L'impatto economico dello sportello unico*, Formez, 2002.

È emerso però un dato costante. Il “ruolo necessario” delle Regioni in questa policy potrebbe non solo giustificare l’intervento diretto a sostegno dello Sportello Unico per non inficiare le altre politiche rientranti nelle competenze regionali connesse al SUAP, ma anche pensare ad un rafforzamento a livello territoriale degli obblighi imposti dallo Stato, una sorta di declinazione regionale degli impegni statali per garantire ancora più vincolatività agli stessi. Solo nei prossimi mesi vedremo i “passi” scelti dal legislatore statale e regionale per vincere la sfida di “far funzionare” questa riforma.

Il momento della garanzia dei diritti fondamentali*

Elena Griglio

1. Introduzione: il nodo dei diritti alla ribalta dei rapporti centro-periferia

Rispondere all'interrogativo "dove va il regionalismo italiano" non rappresenta certo un compito agevole per il giurista contemporaneo. Un bilancio dell'esperienza regionale imporrebbe, infatti, una riflessione sull'attitudine del nostro ordinamento ad interpretare la sfida proveniente dall'art. 5 Cost. e a realizzarla attraverso gli strumenti dell'art. 117 Cost.; ma sarebbe riduttivo rispondere a tale sollecitazione solo attraverso chiavi di lettura giuridiche.

La difficoltà di esaurire il discorso in una disamina di stampo positivistico trova giustificazione nella stessa compresenza di una molteplicità di modi di intendere la nozione in esame, tutti astrattamente legittimi¹. Se, quindi, non esiste un unico modo di guardare all'unità di un ordinamento, l'esperienza storica e la stessa analisi comparatistica sembrano confermare che la propensione a riflettere sul tema è tanto più forte quanto più sul piano fattuale si affermano elementi di affermazione del principio autonomistico avvertiti come potenzialmente destabilizzanti per l'unità dello Stato. E' questa una tendenza che può trovare una spiegazione soprattutto ragionando sulle implicazioni che la declinazione del principio di autonomia produce rispetto ad uno dei fondamentali momenti di invero del principio unitario, quello relativo alla tutela dei diritti.

In Italia, infatti, è soprattutto negli ultimi anni – e nello specifico a decorrere dalla riforma del Titolo V della Costituzione – che si è tornato a riflettere su un tema ampiamente dibattuto in seno all'Assemblea costituente, ma poi di fatto superato dalla diffusa inattuazione delle disposizioni in tema di regionalismo. Fino agli anni '90, l'esperienza italiana è stata caratterizzata da una tendenziale uniformità nella distribuzione del potere decisionale in materia di diritti, per cui solo in rapporto all'esperienza delle Regioni a statuto speciale ci si è posti il problema del possibile impatto che l'affermazione del principio di differenziazione produce rispetto al tema dell'eguaglianza nella

* Il presente saggio è stato elaborato nell'ambito del sottogruppo di studio di Astrid "Dove va il regionalismo, coordinato da Luciano Vandelli.

¹ Per una ricostruzione dottrinale del tema, sia consentito rinviare a E. GRIGLIO, *Principio unitario e neo-policentrismo. Le esperienze italiana e spagnola a confronto*, Padova, Cedam, 2008, spec. p. 40 ss.

tutela delle situazioni giuridiche soggettive². L'incapacità dello Stato accentrato di garantire non solo l'efficienza, ma anche l'uguaglianza nel godimento dei diritti, abbinata all'esplosione della spesa pubblica e alla travolgente crisi dei partiti, ha però sollecitato una inversione di tendenza sul versante dell'articolazione territoriale delle competenze e responsabilità in tema di diritti³.

La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha segnato senza dubbio una importante tappa di questo percorso di progressivo decentramento: la riforma, infatti, ha ampliato le competenze attribuite alle Regioni sul piano legislativo, aprendo così lo scenario ad una più accentuata differenziazione della disciplina normativa regionale, potenzialmente idonea ad incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini. Stante l'assenza di preclusioni o discipline costituzionali che, in via generale, regolino l'atteggiarsi dei diritti al livello regionale, è così l'interpretazione dei singoli titoli di competenza regionali ex art. 117 Cost., riletti alla luce della cornice generale della Prima parte della Costituzione, che si sono ricostruite, settore per settore, le possibili ricadute della potestà legislativa regionale sulla tutela dei diritti. In questo senso, è possibile affermare che la riforma del Titolo V, portando alla ribalta del rapporto centro-periferia il nodo dei diritti, ha reso più che mai attuale e prioritario il problema del temperamento tra eguaglianza ed autonomia.

2. L'unitarietà dei diritti alla prova del decentramento: un problema strutturale degli ordinamenti policentrici

Il problema della garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini quale esito della tensione tra il principio di uguaglianza e il principio di decentramento si impone strutturalmente in tutti gli ordinamenti federali, o più in generale policentrici.

Indipendentemente dalla forma di organizzazione territoriale del potere, non esiste, infatti, uno Stato possibile senza un'omogeneità istituzionale minima, tale da garantire a tutti i cittadini uno *status* giuridico comune, enucleato intorno alla garanzia dei diritti fondamentali. Negli ordinamenti policentrici, tuttavia, non è agevole stabilire quale sia il limite di tale omogeneità istituzionale, dal momento che in tali sistemi il principio del decentramento politico di regola assume pari valenza rispetto a quello di unità, sicché emerge una frattura interna tra «i compiti dello Stato orientati verso i diritti fondamentali» e le garanzie effettive di tali diritti, che «a loro volta diventano compiti statali

² Tra le prime pronunce in tal senso, v. la sent. n. 57/1967, successivamente confermata anche dalle sentt. n. 112/1973 e n. 217/1976; per le Regioni ordinarie v. le sentt. n. 2/1972 e n. 243/1974.

³ Tale tendenza ha trovato avvio nelle riforme Amato-Ciampi del 1992-1993. Il processo di riforma è poi proseguito con le leggi finanziarie del 1996 e del 1997, nonché con la terza fase del trasferimento delle funzioni amministrative, svoltasi tra il 1997 e il 1998.

nello Stato delle prestazioni»⁴. In questa prospettiva, si pone il problema della delimitazione degli spazi di intervento delle autonomie territoriali, spesso condizionata da valutazioni in termini di efficacia ed efficienza della territorializzazione dei servizi rispetto al binomio bisogni-risposte sociali. E' proprio a valere su siffatte valutazioni che, in Italia, come in altri paesi europei, a partire dagli anni '80, la crisi dell'«istanza di centro»⁵ - che affonda le proprie ragioni in cause di matrice economica, prima ancora che istituzionale e politica - ha avviato un generale processo di ripensamento del rapporto decentramento-diritti, che ha visto nel federalismo (qui inteso in senso atecnico) un processo non necessariamente conflittuale con le logiche dell'eguaglianza.

Questo approccio al tema sembra aver conosciuto da ultimo un nuovo *revirement*. Ad una lettura realistica delle tendenze in atto nell'ordinamento italiano, si è infatti parlato⁶ di un «federalismo per abbandono», associato ad un sempre più accentuato trasferimento di funzioni e compiti alle articolazioni substatuali come modo per ridurre la spesa pubblica statale e per trasferire dal centro alla periferia la responsabilità politica della risposta alle domande sociali emergenti. In chiave ancora più generale, nella convinzione che «lo Stato sociale è una contraddizione che porta inevitabilmente al fallimento», si è visto nel regionalismo il punto di emersione della lacerazione che si sviluppa oggi nella società per la scelta tra le due prospettive alternative dello Stato totalitario e della dissoluzione dello Stato nella società pluralista⁷.

Nel complesso, non sempre il regionalismo sembra essersi rivelato all'altezza delle attese iniziali: se, per alcuni servizi, la dimensione regionale è apparsa quella più adeguata sul piano amministrativo ed anche economico⁸, in altri casi la territorializzazione si è tradotta in una sempre più marcata differenziazione sul piano della qualità ed appropriatezza delle prestazioni. E' in questa prospettiva di analisi diacronica che devono essere inquadrati le più recenti vicende relative al «problema» dell'unitarietà dei diritti dopo la riforma del Titolo V della Costituzionale, ed in particolare alla luce del processo di attuazione dell'art. 119 Cost.

4 Così P. HÄBERLE, *La controversia sulla riforma della Legge fondamentale tedesca (1991-1992)*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2, 1983, p. 305.

5 S. GAMBINO, *Regioni e diritti fondamentali. La riforma costituzionale italiana nell'ottica comparatistica*, in S. GAMBINO (a cura di), *Regionalismo federalismo devolution. Competenze e diritti. Confronti europei (Spagna, Germania e Regno Unito)*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 37.

6 F. PIZZETTI, *Brevi spunti di riflessione sull'esperienza di un trentennio di regionalismo*, in Istituto di studi sulle Regioni – CNR, *Regionalismo, federalismo e Welfare State*, Milano, Giuffrè, 1997, p. 260.

7 F. SPANTINGATI, *Le ragioni giuridiche del fallimento dello Stato sociale*, in Istituto di studi sulle Regioni – CNR, *Regionalismo, federalismo, Welfare state*, cit., pp. 79-81.

8 E' il caso, ad esempio, della sanità; v. G. PASTORI, *Sussidiarietà e diritto alla salute*, in *Diritto pubblico*, n. 1, 2002, p. 87.

3. Il paradosso (apparente) dei diritti (sociali) nella Costituzione italiana tra unitarietà di disciplina giuridica e decentramento delle formule attuative

Riflettere oggi sul tema dell'unità dalla prospettiva dei diritti fondamentali significa confrontarsi con un apparente paradosso, implicito alla stessa Carta costituzionale italiana.

La Costituzione italiana – come tutte le Costituzioni democratiche contemporanee – riconosce nella Parte I un ampio catalogo di diritti di libertà e di diritti sociali, la cui tutela è (spesso in modo esplicito) ricondotta al principio di eguaglianza. La vocazione unitaria di tali diritti costituzionali, tuttavia, non può essere considerata come un mero assunto teorico, ma deve essere confrontata con il complesso sistema di rapporti istituzionali ed amministrativi che consente di rendere effettive le situazioni giuridiche soggettive. E' in sostanza, nel loro confrontarsi con la Costituzione dei poteri che i diritti perdono parte di quella natura unitaria enunciata dalla Parte I della Carta costituzionale e vengono ad assumere forme spesso differenziate di attuazione.

L'esistenza di un potenziale divario tra il momento della statuizione o affermazione dei diritti e il momento della concreta garanzia dei medesimi è un problema che astrattamente riguarda tutti i diritti, ma che in particolare interessa i diritti sociali. I diritti di libertà, infatti, sono di regola associati a materie di competenza esclusiva livello centrale, e quindi godono di un sistema di garanzie (peraltro negative) sostanzialmente unitario. Diversamente avviene per i diritti sociali: l'esigenza che per tali diritti sia predisposta una rete di protezione capillare sul territorio pone, infatti, le condizioni per una potenziale differenziazione nella tutela delle posizioni giuridiche soggettive, come individuate nella Parte I della Costituzione. Da questa situazione nasce il "problema" dell'unitarietà nella tutela dei diritti, ed in particolare dei diritti sociali, che nell'ordinamento italiano sembra trovare nella nozione di "livelli essenziali delle prestazioni" di cui all'art. 117, comma 2, lett. m) Cost. il proprio snodo principale.

Proprio sul punto si delinea uno dei paradossi (apparenti) su cui poggia la riforma del Titolo V: il paradosso per cui, se i livelli essenziali delle prestazioni rappresentano il baluardo posto a tutela dell'eguaglianza nel godimento dei diritti di cittadinanza, i poteri legislativi ed amministrativi relativi alla disciplina e gestione dei corrispondenti servizi sono di regola decentrati agli enti territoriali substatuali. E' questo un assetto competenziale che presuppone una forte interazione tra i diversi livelli responsabili, rispettivamente, della determinazione ed erogazione dei LEP, con la conseguenza che qualsiasi opzione in senso centripeto o centrifugo rischierebbe di alterare il fondamentale equilibrio tra unità ed autonomia nel godimento dei diritti.

4. I livelli essenziali delle prestazioni al centro del rapporto diritti-decentramento

Il rilievo assunto dalla clausola dell'art. 117, co. 2 lett. m) Cost. quale primario elemento unificante dell'ordinamento ha indotto parte della dottrina ad intravedere nei LEP una vera e propria tipizzazione in cui si manifesterebbe ora la tradizionale clausola dell'interesse nazionale, ora la sua estrinsecazione coincidente con l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento⁹.

La nozione di *essenzialità*, in realtà, non era del tutto nuovo all'ordinamento italiano: non solo pregressi riferimenti a tale nozione provenivano dall'esperienza comparata e internazionale, dalle legislazioni settoriali in materia di assistenza sociale e sanitaria¹⁰ e dalle proposte contenute in alcuni progetti di riforma costituzionale¹¹, ma la stessa giurisprudenza costituzionale aveva fatto esplicitamente ricorso all'essenzialità per indicare come limite sostanziale alle leggi costituzionali o di revisione costituzionale l'impossibilità di sovvertire o modificare «nel loro contenuto essenziale» i principi supremi della Costituzione italiana¹².

Sulla base anche di queste esperienze pregresse, la giurisprudenza costituzionale ha svolto – in un costante confronto con il legislatore statale – un ruolo determinante nella definizione dei contorni interpretativi dell'art. 117, comma 2, lett. m). Dopo un primo momento di apparente ritrosia ad applicare la nuova clausola di competenza¹³, la Corte costituzionale - a partire, in particolare, dal diritto alla tutela della salute¹⁴ - ha progressivamente chiarito il ruolo della legislazione esclusiva statale sui livelli essenziali, definendo i contorni di quella che è stata definita una vera e propria «cambiale in bianco»¹⁵.

L'intervento del giudice costituzionale non ha peraltro eliminato la pluralità degli approcci legislativi al tema, che possono essere ricondotti a tre letture, rappresentative delle tre distinte "anime" dei livelli essenziali delle prestazioni, tre dimensioni che si integrano e completano a vicenda. Una prima anima garantista, fondata sull'interpretazione dei LEP quali diritti soggettivi

9 *Ex multis*, v. A. D'ALOIA, *Diritti e Stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni*, in *Le Regioni*, n. 6, 2003, p. 117 e M. BELLETTI, *I «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» alla prova della giurisprudenza costituzionale. Alla ricerca del parametro plausibile*, in *Le istituzioni del federalismo*, n. 3-4, 2003, p. 638.

10 V. *infra*.

11 V. l'art. 59, comma 1, lett. c) del progetto di riforma elaborato dalla Commissione D'Alema (testo del 4 novembre 1997).

12 Così la Corte si è espressa nella nota sent. n. 1146 del 1988.

13 In un primo momento (v., in particolare, le sentt. nn. 282/2002, 526/2002, 103/2003), la Corte sembrava infatti incline a negare la sussistenza nel caso concreto della competenza statale sui LEP.

14 In relazione ai livelli essenziali di assistenza sanitaria, v. il d.l. n. 347/2001, il DPCM 29 novembre 2001 (recante la definizione dei LEA), l'art. 54 della legge n. 289/2002 e l'art. 1, comma 169 della legge n. 311/2004.

15 Così M. LUCIANI, *Intervento*, in G. BERTI e G. C. DE MARTIN (a cura di), *Le garanzie di effettività dei diritti nei sistemi policentrici*, Atti del Convegno – Roma, 9 giugno 2003, Milano, Giuffrè, 2003, p. 50.

rispetto ad una determinata tipologia di bisogni ritenuti meritevoli di tutela¹⁶. Una seconda anima programmatica, che vede nei LEP uno strumento di programmazione atto ad identificare in termini generali ed astratti i servizi-tipo e le azioni da porre in essere ai livelli locali di governo¹⁷. Infine, una terza anima sostantiva, che propone l'inquadramento dei LEP come standard qualitativi minimi da garantire, anche sotto il profilo organizzativo, in relazione a ciascuna tipologia di prestazioni, sull'intero territorio nazionale¹⁸.

Di queste tre anime - che ancora ad oggi convivono nella normativa di settore, spesso sovrapponendosi l'una sull'altra - è soprattutto la terza ad avere acquisito rilievo preminente nel dibattito politico-istituzionale contemporaneo, specialmente in coincidenza con il processo di attuazione dell'art. 119 della Costituzione sull'autonomia finanziaria degli enti territoriali.

5. Quando i livelli essenziali non bastano: gli standard quale momento integrativo delle istanze di tutela dei diritti

La stretta correlazione che, specialmente per i diritti sociali, si pone tra il momento assistenziale e quello organizzativo ha diffuso la convinzione che una interpretazione letterale dell'art. 117, comma 2, lett. m), idonea a consentire la mera "determinazione" dei livelli essenziali delle prestazioni, rischi di rendere "muta" questa clausola di garanzia.

A tale istanza sembra essersi richiamata la Corte costituzionale nel momento in cui, pur con alcune incertezze iniziali¹⁹, ha riconosciuto che l'attribuzione allo Stato della competenza trasversale ed esclusiva di cui alla citata lett. m) si estende anche alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale, in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili e sociali. In altri termini, la determinazione dei predetti standard costituisce esercizio della competenza esclusiva assegnata allo

16 V. L. PRINCIPATO, *I diritti costituzionali e l'assetto delle fonti dopo la riforma dell'art. 117 della Costituzione*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 2, 2002, p. 1180 e, in ambito normativo, il già citato DPCM 29 novembre 2001.

17 La normativa in cui tale approccio ha trovato più significative attuazioni è forse quella relativa alla disciplina del procedimento amministrativo (commi 2 bis ss. dell'art. 29 della legge n. 241 del 1990, introdotti dalla legge 18 giugno 2009, n. 69).

18 Un esempio di questa terza anima dei LEP si ricava dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, recante *"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"*.

19 Fin dalla sent. n. 88 del 2003 la Corte costituzionale ha affrontato il problema del rapporto tra i LEP e la disciplina dell'organizzazione dei relativi servizi, senza tuttavia giungere ad una risoluzione esaustiva del problema. Se parte della dottrina (così E. PESARESI, *Art. 117, comma 2, lett. m) Cost.: la determinazione anche delle prestazioni? Tra riserva di legge e leale collaborazione, possibili reviviscenze del potere di indirizzo e coordinamento*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 2, 2006, p. 1275) ha colto in tale pronuncia un'implicita legittimazione della possibile estensione dei LEP anche ai profili organizzativi, con le successive sentenze (sentt. n. 370/2003 e n. 120/2005) la Corte (seppure in chiave transitoria) ha corretto e rivisto tale apertura.

Stato, o meglio gli standard rappresentano «integrazioni e specificazioni sul versante attuativo»²⁰ dei livelli essenziali delle prestazioni.

Questa interpretazione “estensiva” della clausola dei LEP, per quanto foriera di una piuttosto radicale rilettura del riparto di competenze, non risulta del tutto illimitata: la stessa Corte costituzionale, ha, infatti, nel corso del tempo escluso l’inquadramento in tale categoria delle norme non immediatamente funzionali al soddisfacimento dei diritti civili e sociali, quali, ad esempio, l’individuazione del fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali²¹, la regolamentazione dell’intero assetto organizzativo e gestorio degli enti preposti all’erogazione delle prestazioni²², la disciplina dei criteri relativi alla qualità ed appropriatezza delle prestazioni²³ o che regolano l’accesso alle medesime²⁴, la determinazione delle risorse necessarie per il funzionamento delle strutture e dei servizi²⁵. La ricostruzione, caso per caso, di queste pronunce giurisprudenziali rende non sempre agevole individuare la linea di demarcazione tra ambiti di regolazione interni ed esterni alla clausola della lett. m). L’unico criterio interpretativo adottabile sembra essere quello teleologico-funzionale, in virtù del quale l’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. consente una forte restrizione dell’autonomia legislativa delle Regioni laddove – tenuto conto del riparto di competenze tra la potestà legislativa statale e regionale - emerge l’esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione stessa.

Il settore materiale in cui con forse maggiore intensità si è avvertita l’esigenza di accompagnare la definizione dei LEP con la determinazione degli standard organizzativi è quello sanitario: in questa materia, la Corte ha infatti riconosciuto esplicitamente come legittimo l’affidamento ad un regolamento ministeriale del Ministro della salute della determinazione degli «standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi, di cui ai livelli essenziali di assistenza»²⁶ sanitaria. Molteplici sono le ragioni che possono contribuire a spiegare l’atipicità della materia sanitaria rispetto agli altri settori su cui incidono diritti sociali²⁷; tra queste, primario rilievo assume l’elevato livello di decentramento della potestà legislativa ed amministrativa; unito alla consolidata tradizione unitaria che, fin dall’istituzione del Servizio sanitario nazionale, ha

20 Sent. n. 134 del 2006. *Ex multis*, v. anche le sentt. n. 371/2008 e nn. 8, 92 e 232 del 2011.

21 Sentt. n. 383 e n. 285 del 2005.

22 Sent. n. 120 del 2005.

23 Sent. n. 282/2002.

24 Sent. n. 387/2007.

25 Sent. n. 370/2003.

26 Art. 1, comma 169 della legge n. 311 del 2004.

27 Sulla non piena assimilabilità agli altri settori della tutela della salute, cfr. Corte costituzionale, sentt. nn. 245/84, 294/86 e 452/89.

affidato allo Stato la garanzia dei “livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini”²⁸.

Queste due condizioni (l’elevato decentramento delle competenze; il forte radicamento dei LEP) non sembrano all’inverso rinvenirsi negli altri due settori delle politiche sociali che, alla luce anche di quanto previsto dalla normativa statale attuativa dell’art. 119 Cost.²⁹, assumono un ruolo preminente sul piano dei rapporti tra il regionalismo e la garanzia dei livelli essenziali: l’istruzione e l’assistenza sociale.

Il settore dell’istruzione, infatti, appare contraddistinto da una piuttosto solida presenza del livello statale nella fissazione dei LEP (nonché dei relativi standard prestazionali ed organizzativi)³⁰, ma al contempo rivela un grado di decentramento della potestà legislativa ed amministrativa nettamente meno accentuato di quello che invece si registra nel campo della tutela della salute. La doppia titolarità in capo al legislatore statale della disciplina sulle norme generali e dei principi fondamentali attenenti all’istruzione, unitamente alla natura incompiuta del processo di trasferimento delle funzioni amministrative alle autonomie territoriali³¹, sembrano conseguentemente rendere più limitati i rischi per l’unitarietà dei diritti. Il che forse contribuisce a spiegare perché, in questo settore, la Corte costituzionale abbia espressamente riconosciuto la competenza delle Regioni a definire gli standard strutturali e qualitativi relativi ad alcuni servizi ed attività incidenti sulla materia dell’istruzione, negandone la riconduzione alla clausola dei LEP³².

Di converso, il settore dell’assistenza sociale conosce senza dubbio una solida tradizione di decentramento, sia sul piano legislativo, sia su quello amministrativo³³. A circa 12 anni dall’entrata in vigore della legge n. 328 del 2000, tuttavia, nonostante reiterati tentativi in tal senso³⁴, non sono ancora stati compiutamente declinati i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sociale. L’assenza in questo settore di un quadro unitario di diritti – derivante dalla circostanza che in tale ambito «lo Stato ha di fatto rinunciato al suo ruolo unificante nell’attuazione del diritto sociale

28 V. l’art. 3, comma 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l’art. 1, co. 1, lett. g) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e l’art. 1, co. 2 e 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 99.

29 V. l’art. 8, comma 3, della legge n. 42 del 2009.

30 V. la legge delega 28 marzo 2003, n. 53, sulla definizione delle norme generali sull’istruzione e dei LEP in materia di istruzione e di formazione professionale, ed i relativi decreti attuativi.

31 Ad oggi, non risulta infatti completato il processo di attribuzione alle Regioni delle funzioni amministrative relative alla “programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico”, secondo quanto già previsto dagli artt. 135 ss. del d.lgs. n. 112 del 1998.

32 Sent. n. 120 del 2005.

33 Già nel previgente art. 117 Cost. le Regioni godevano di una potestà concorrente in materia di beneficenza pubblica; l’attuale riparto delle funzioni amministrative, invece, può essere desunto dagli artt. 6 ss. della legge quadro n. 328 del 2000.

34 V. il documento approvato il 24 luglio 2003 (www.regioni.it/upload/Lett_Ghigo_LaLoggia_LIVEAS.doc) dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni sui Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LIVEAS), trasmesso ai competenti Ministri per l’avvio della discussione con lo Stato.

all'assistenza previsto dall'art. 38, comma 1 Cost.»³⁵ - rende quindi per molti versi inevitabile l'elevata differenziazione delle politiche sociali regionali e locali. Tale stato di cose, a sua volta, può forse contribuire a spiegare la propensione della Corte a riconoscere anche in un settore tradizionalmente ascritto ai servizi sociali, come quello degli asili nido, la competenza legislativa delle Regioni nella definizione degli standard organizzativi³⁶.

6. *Dagli standard prestazionali ed organizzativi ai costi e fabbisogni standard: quali ricadute sulla garanzia dei diritti di cittadinanza*

L'ultima tappa nell'evoluzione dai livelli essenziali agli standard prestazionali ed organizzativi coincide con il passaggio alla definizione dei costi e fabbisogni standard, secondo quanto previsto dalla legge delega in materia di federalismo fiscale, la legge 5 maggio 2009, n. 42, e dai decreti delegati che ne danno attuazione.

Non è difficile comprendere le ragioni teoriche che giustificano l'ampliamento delle garanzie connesse ai LEP alla dimensione finanziaria. Vi è una prima, forse più ovvia, ragione, fondata sull'esigenza di consentire la comparabilità dei servizi erogati dalle autonomie territoriali, e quindi di verificare sul piano dell'efficienza e dell'economicità le *performance* gestionali; e una seconda motivazione, di ordine più marcatamente costituzionale, relativa al "problema" della garanzia dell'effettività stessa dei LEP, che può essere verificata solo se tradotta in dimensioni numeriche (gli standard, appunto) rappresentative ora dei profili quantitativi e qualitativi dei servizi (gli standard organizzativi e prestazionali), ora del relativo costo economico (i costi standard).

La garanzia desumibile dal nuovo art. 119, comma 4 Cost. sul piano del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni è stata, infatti, declinata in termini non del tutto scontati dall'art. 2, comma 2, lett. m) e dall'art. 8, comma 1, lett. a) della legge delega n. 42 del 2009 che, per i livelli essenziali delle prestazioni e le funzioni fondamentali, riconoscono il principio del finanziamento integrale, parametrandolo però ai fabbisogni e costi standard. Tali richiami normativi confermano che, accanto alla più ovvia matrice efficientistica, il tema dei costi e dei fabbisogni standard può essere letto anche come risposta unitaria al problema dell'effettività dei diritti in un contesto di risorse limitate³⁷. Si tratta, evidentemente, di una soluzione di compromesso tra l'approccio che nega la natura finanziariamente

35 V. E. FERIOLI, *Esiti paradossali dell'innovativa legislazione regionale in tema di asili nido, tra livelli essenziali ed autonomia finanziaria regionale*, in *Le Regioni*, n. 2-3, 2004, p. 745.

36 Sent. n. 370 del 2003.

37 V. A. RAVIOLI, *Gli standard ambientali nella normativa comunitaria e nella legislazione italiana*, in E. BALBONI (a cura di), *Gli standard nella pubblica amministrazione*, Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 1997, p.313.

condizionata dei diritti fondamentali di cittadinanza (e in particolare del diritto alla salute³⁸) e la sempre più pressante esigenza di superare la situazione di forte frammentazione nazionale rispetto all'attuazione del principio di buon andamento nell'erogazione dei corrispondenti servizi.

Chiarita la potenziale valenza unitaria che il tema dei costi e fabbisogni standard assume alla luce della legge delega n. 42 del 2009, va tuttavia precisato che tale potenzialità sembra di fatto significativamente attenuarsi laddove si guardi alle soluzioni concretamente adottate in materia dai decreti attuativi. Il riferimento è, in primo luogo, al d.lgs. 26 novembre 2010, n. 216 e al d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, sulla determinazione dei fabbisogni standard rispettivamente per il livello locale e per quello regionale (limitatamente al settore sanitario³⁹).

Le procedure disciplinate dagli artt. 4 ss. del d.lgs. n. 216 del 2010 e dal Capo IV del d.lgs. n. 68 del 2011 si basano, infatti, su una rilevazione «dal basso all'alto»⁴⁰ dei dati di natura strutturale e contabili, nonché sulla selezione, rispettivamente, dei costi «più significativi» e degli intervalli di normalità (per le funzioni fondamentali degli enti locali) e di un *pool* di Regioni ad alto livello di prestazioni, da utilizzare come standard ottimale di riferimento (per il settore sanitario). Tale *metodo convenzionale* di determinazione dei costi standard appare non del tutto coincidente con il *metodo induttivo* cui sembra far riferimento la legge delega⁴¹.

In un modello ideale, infatti, il metodo induttivo assume come dato di partenza i bisogni, e quindi considera i costi standard come una costruzione *aprioristica* degli oneri economici ritenuti sopportabili per il futuro, la cui determinazione può prescindere da una misurazione effettuata durante una produzione *reale*. Il loro obiettivo è quello di consentire un'analisi dell'efficienza gestionale di una data amministrazione, calcolata sulla base dello scostamento rilevato tra i parametri predeterminati di costo (*costo standard*) ed i costi effettivamente sopportati (*costo effettivo*). Se, quindi, il metodo dei costi standard identifica un'approssimazione ad una gestione ottimale, è necessario riflettere attentamente su quegli approcci a carattere esperienziale o

38 Sul diritto alla salute come finanziariamente condizionato v., tra le tante, Corte cost., sentt. n. 455 del 1990, n. 247 del 1992, n. 356 del 1992; tale approccio è stato integralmente superato dalla legge di riordino del SSN del 1999 (v. art. 1, comma 3 d.lgs. n. 502 del 1992, modificato dal d.lgs. n. 229 del 1999 e dall'art. 1, comma 5 del d.l. n. 347 del 2001), e, in parallelo, dalla Corte costituzionale con le sentt. n. 185 del 1998, n. 267 del 1998 e n. 188 del 2000.

39 Per gli altri due diritti che, insieme alla sanità, connotano i LEP (l'istruzione e l'assistenza sociale) non si pongono, infatti, le condizioni istituzionali che consentono la definizione dei fabbisogni standard: nel caso dell'istruzione manca l'Intesa Stato-Regioni per il conferimento di funzioni amministrative alle regioni; viceversa, nel settore dell'assistenza sociale siamo ancora lontani dalla piena attuazione dei LIVEAS. Sul tema, v. C. BURATTI (*Federalismo fiscale all'italiana: il ruolo chiave dei livelli essenziali delle prestazioni e dei costi standard*, Working Paper n. 631, dicembre 2009, p. 5 SS., disponibile al sito www-3.unipv.it/websiep/pubbli.htm).

40 V. S. OLIVIERI PENNESI, *Fabbisogni e costi standard cardini del federalismo fiscale...sostenibile*, in *Gazzetta amministrativa*, n. 1, 2011, p. 196 s.

41 V. l'art. 6, comma 1, lettera g) della legge n. 42 del 2009.

convenzionale, nei quali il costo standard è il costo delle amministrazioni più virtuose (ovvero quelle che soddisfano il fabbisogno con il minore esborso).

L'approccio che abbiamo definito convenzionale rappresenta, infatti, nella sua essenza, un metodo (o meglio un non-metodo) politico che rischia non solo di svuotare la portata innovativa del federalismo fiscale (ad esempio legittimando letture dei costi standard più vicine al costo medio che a quello ottimale), ma soprattutto di inibire la portata unitaria dei fabbisogni standard.

Il metodo induttivo, viceversa, in quanto incentrato su un'analisi dei fabbisogni (più che delle spese) relativi a ciascun servizio/diritto, appare essenziale per quei servizi (come l'assistenza sociale) in cui un medesimo bisogno può essere soddisfatto da innumerevoli *mix* di prestazioni definiti dai livelli territoriali decentrati; e risulta per altri versi più conveniente anche per quei servizi al cittadino (prima fra tutti la sanità) nei quali (a causa dell'elevato tasso di inappropriata della domanda) emerge una differenza spesso sostanziale tra il fabbisogno reale di salute e il fabbisogno misurato sulla spesa storica.

La complessità di un siffatto metodo induttivo di determinazione dei costi standard ci induce ad affermare che difficilmente esso potrebbe essere operativo nel breve-medio periodo. Per questa ragione, la soluzione convenzionale prefigurata nei due decreti in esame appare probabilmente l'unica sostenibile, almeno in fase di prima attuazione del federalismo fiscale.

7. Conclusioni: l'inversione tra la scansione logica e cronologica delle riforme incidenti sulla tutela dei diritti

Con la riforma del Titolo V, si è definitivamente posto nell'ordinamento italiano il problema del rapporto tra l'«aterritorialità»⁴² dei diritti e la territorialità del relativo assetto organizzativo, con il rischio, evidentemente, che i mezzi, imputati a troppi centri decisionali, non consentano una resa adeguata e quindi i diritti diventino «sempre più pallidi e fragili»⁴³.

In termini generali, si tratta un problema di bilanciamento di valori, preordinato non già ad un obiettivo di assoluta uniformità, bensì all'individuazione del livello delle disuguaglianze sostenibili. Anche a voler adottare una soluzione statocentrica, permane infatti il rischio che lo Stato non riesca a regolare la vita delle Regioni attraverso la creazione di condizioni relativamente uniformi. In altri termini, è inevitabile riflettere sulla capacità dello Stato di «governare la diversità, consentendola là

42 V. L. TORCHIA, *Premessa*, in L. TORCHIA (a cura di), *Welfare e federalismo*, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 14-15 e C. PINELLI, *Sui 'livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali' (art.117. co.2, lett. m, Cost)*, in *Diritto Pubblico*, 3, 2002, p. 881 ss.

43 G. BERTI, *Mutamento dello stato sociale e decentramento istituzionale: effetti sulla tutela dei diritti* in G. BERTI e G. C. DE MARTIN (a cura di), *Le garanzie di effettività*, cit., p. 17.

dove essa incrementa il benessere e il progresso e combattendola là dove invece essa porta con sé conseguenze perniciose per il Paese»⁴⁴. Tale capacità conformativa dei diritti costituzionali in capo al legislatore statale risulta ad oggi intrinsecamente compromessa non tanto dalla possibilità che le Regioni rivendichino la loro competenza sulla disciplina dei diritti, quanto soprattutto dalla pressione operata sugli stessi diritti dalla pluralità di fattori politici, economici e culturali contingenti.

Se queste sono le pressioni che, anche nell'ordinamento italiano, hanno condizionato il rapporto tra regionalismo e diritti, le soluzioni istituzionali che ne hanno accompagnato lo svolgimento hanno dato origine ad un percorso opposto a quello che ci si sarebbe potuti aspettare logicamente⁴⁵, determinando una inversione tra la scansione logica e la successione cronologica degli interventi normativi che ha sollevato non indifferenti problemi di armonia del sistema giuridico sul piano della tutela dei diritti.

Tale inversione è legata ad una pluralità di fattori. In primo luogo, è inevitabile registrare come in molti settori manchi un'adeguata definizione legislativa dei livelli essenziali delle prestazioni (è il caso senz'altro dell'assistenza sociale, ma anche nel settore dell'istruzione continua a perpetuarsi una confusione tra LEP e norme generali), o comunque manchi la determinazione delle relative implicazioni sul piano dell'organizzazione dei servizi. In tali condizioni, una sorta di garanzia dei LEP, fruibile uniformemente sul territorio nazionale, sembra essere offerta direttamente dalla Corte costituzionale attraverso un'operazione di bilanciamento a carattere giurisdizionale che presenta una propensione alla lettura "estensiva" della clausola dei LEP inversamente proporzionale al grado di decentramento delle funzioni legislative ed amministrative di settore.

Il secondo fattore che spiega l'inversione cui prima si faceva riferimento è la natura tuttora incompiuta dei trasferimenti amministrativi alla luce del nuovo art. 118 della Costituzione, che ha fatto sì che l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione precedesse temporalmente quel momento di determinazione delle funzioni amministrative spettanti alle autonomie territoriali che pure è ad esso logicamente antecedente. Come puntualmente osservato da Paolo Caretti in rapporto al settore dell'istruzione, tale situazione inibisce la stessa operazione di determinazione del costo standard

44 Così L. VIOLINI, *Regionalismo differenziato e utilizzazione dell'art. 116.3 Cost. (con particolare riguardo al regime dei diritti sociali)*, in *Le istituzioni del federalismo*, n. 1, 2008, p. 88.

45 Di una siffatta inversione ha parlato, in rapporto al settore dei servizi sociali E. BALBONI, *Livelli essenziali: il nuovo nome dell'eguaglianza? Evoluzione dei diritti sociali, sussidiarietà e società del benessere*, in E. BALBONI, B. BARONI, A. MATTIONI e G. PASTORI (a cura di), *Il sistema integrato dei servizi sociali*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 30.

delle funzioni pubbliche, in quanto è evidente che le funzioni esercitate dallo Stato non possono essere utilizzate come *benchmark* per la determinazione dei fabbisogni standard delle Regioni⁴⁶. Nel complesso, l'inversione tra la scansione logica e cronologica delle riforme ha fatto sì che l'unitarietà nella tutela dei diritti venisse ricercata a partire da una dimensione – quella relativa all'impiego delle risorse, rapportata tuttavia non ai bisogni, ma alle *performance* gestionali – che appare logicamente successiva rispetto alla fase della determinazione dei LEP e a quella dell'individuazione dei livelli responsabili dell'erogazione dei relativi servizi.

La ricostruzione di questo processo storico evidenzia chiaramente come tre siano i momenti costituzionalmente rilevanti idonei a garantire l'unitarietà dei diritti di cittadinanza in un contesto di elevato decentramento delle competenze: il momento del riparto delle competenze, ed in particolare di quelle legislative, che nel nuovo art. 117 della Costituzione trova nella clausola della lett. m) il suo principale baluardo; il momento dell'operatività dei diritti, che vede nel passaggio dalla garanzia astratta delle prestazioni alla definizione dei relativi contenuti assistenziali ed organizzativi il proprio snodo fondamentale (è in questa prospettiva che nel presente contributo si sono evidenziate le interazioni tra l'art. 117, comma 2, lett. m) e l'art. 118 della Costituzione nel passaggio dai LEP agli standard organizzativi e prestazionali); il momento del finanziamento delle prestazioni, che appunto vede nella garanzia del finanziamento integrale (art. 119, comma 4 Cost.) - determinato, tuttavia, sulla base dei fabbisogni e costi standard (legge n. 42 del 2009) - il proprio fondamentale parametro unitario di riferimento.

L'intreccio tra questi tre fondamentali momenti sembra ad oggi lontano dal trovare una soluzione sia pure temporanea. Il rischio incombente è che la priorità attribuita ai problemi dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni prevalga sulle riflessioni relative all'effettività stessa dei diritti. Per invertire la rotta, è necessario ritornare alla radice stessa del problema, quello relativo all'individuazione dei bisogni corrispondenti ai principali diritti di cittadinanza. E', infatti, sui bisogni che vanno parametrati i livelli essenziali delle prestazioni; è ai bisogni che si deve guardare per la stessa declinazione del principio di adeguatezza rispetto all'allocazione delle funzioni amministrative; è, infine, solo rispetto ai bisogni che appare possibile determinare, sulla base dei fabbisogni e dei costi standard, l'ammontare delle risorse idoneo a conciliare efficienza ed effettività nella tutela dei diritti.

46 P. CARETTI, *I possibili effetti paradossali dell'attuazione del federalismo fiscale in relazione al mancato trasferimento delle funzioni alle Regioni: il caso emblematico dell'istruzione scolastica*, in *Le Regioni*, n. 3, 2010, p. 461 s.

INDICE

PARTE I	3
LEGISLAZIONE	3
AFFARI ISTITUZIONALI.....	3
AFFARI GENERALI.....	4
ASSETTO DEL TERRITORIO.....	7
SVILUPPO ECONOMICO.....	9
SERVIZI SOCIALI.....	10
PARTE II	12
GIURISPRUDENZA	12
PARTE III	41
DOTTRINA	41
PARTE IV	47
SEGNALAZIONI	47

Riproduzione e diffusione ad uso interno.